

## **Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2002/2003.**

*(Circolare n. P-24710/2001 del 21 dicembre 2001 - Deliberazioni del 12 e del 20 dicembre 2001)*

Si invitano le SS.LL. (n.d.r.: Ministro della Giustizia, Primo Presidente della Corte di Cassazione, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Capi di Corte, Procuratore Nazionale Antimafia e Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia) a far pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura, entro e non oltre il 30 aprile 2002, le tabelle contenenti le proposte di composizione degli uffici giudiziari e le eventuali deduzioni degli interessati.

La fissazione della data anzidetta si rende necessaria per pervenire tempestivamente alla formazione delle tabelle e all'emanazione dei conseguenti decreti ministeriali.

Si segnala che nella nuova circolare sono evidenziate in grassetto le innovazioni rispetto alla circolare per il biennio 2000/2001.

Si raccomanda ai dirigenti degli uffici e ai componenti dei Consigli Giudiziari di seguire scrupolosamente le direttive della presente circolare al fine di consentire la tempestiva approvazione delle proposte riducendo al minimo le eccezioni e i casi controversi.

Si segnala che, come previsto al punto 5.1. della presente circolare la proposta di tabella deve essere redatta seguendo la procedura automatizzata del programma Valeri@. Al riguardo verrà trasmesso agli Uffici Giudiziari un manuale integrativo per l'inserimento delle proposte tabellari, per il biennio 2002-2003, nel programma Valeri@.

Si pregano, infine, le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza di tutti i magistrati in servizio nei dipendenti uffici, comunicando loro altresì che, in ossequio a quanto previsto, essi possono prendere visione delle proposte tabellari e delle eventuali variazioni nelle Cancellerie ove sono depositate e formulare osservazioni entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito.

### **CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL BIENNIO 2002-2003**

#### ***Premessa***

#### ***Principi generali***

#### ***Capo I***

#### ***Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali. Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.***

1. Tabelle degli uffici giudicanti.
2. Tabelle infradistrettuali.
3. Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.
4. Supplenze ed applicazioni.

#### ***Capo II***

#### ***Procedimento di formazione delle tabelle.***

5. Redazione della proposta di tabella.
6. Deposito della proposta di tabella.
7. Osservazioni sulla proposta di tabella.
8. Parere del Consiglio giudiziario.
9. Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella della documentazione allegata.
10. Adozione ed entrata in vigore delle tabelle.
11. Proposta di modifica della tabella.
12. Provvedimenti urgenti di modifica della tabella.
13. Termini per l'inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio Superiore della Magistratura
14. Osservanza delle direttive contenute nella tabella.

**Capo III**  
**Ripartizione degli uffici in sezioni. Criteri organizzativi.**

15. Costituzione delle sezioni. Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale.
16. Numero e dimensionamento delle sezioni.
17. Criteri organizzativi delle sezioni.
18. Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro.
19. Sezione lavoro. Disposizioni transitorie.
20. Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona.
21. Sezione G.I.P./G.U.P.
22. Tribunale del riesame.
23. Composizione del collegio di cui all'art. 1 L. cost. 16.1.1989 n. 1.
24. Sezioni stralcio.
25. Sezioni distaccate.
26. Sezioni distaccate: direttive transitorie.
27. Ufficio del pretore mantenuto in via transitoria presso la sede principale del tribunale.
28. Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni. Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.
29. Commissione per il gratuito patrocinio.

**Capo IV**  
**Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni**

30. Compiti dei Presidenti di Corte di Appello e dei Presidenti di tribunale.
31. Presidenti di sezione di Corte di Appello.
32. Presidente del tribunale ordinario. Incarichi di coordinamento.
33. Presidente di sezione del tribunale.
34. Calendario e ruolo delle udienze.
35. Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale.
36. Sezioni distaccate.
37. Periodo feriale.

**Capo V**  
**Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio.**

38. Mobilità interna.
39. Concorsi interni. Legittimazione.
40. Criteri di valutazione.
41. Scambio di posti.
42. Istituzione di nuove sezioni, accorpamento di sezioni.
43. Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.
44. Assegnazione di Presidenti di sezione.
45. Assegnazione di uditori giudiziari.
46. Permanenza ultradecennale nel medesimo posto.
47. Trasferimenti d'ufficio.
48. Incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.
49. Astensione e ricusazione.

**Capo VI**  
**Criteri per l'assegnazione degli affari**

50. Precostituzione del giudice. Principi generali.
51. Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c..
52. Assegnazione degli affari ufficio G.I.P
53. Assegnazione affari negli uffici minorili.
- 53 *bis* Assegnazione degli affari nei Tribunali ed Uffici di Sorveglianza.
54. Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione.
55. Giudici Onorari di tribunale.
56. Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione.
57. Assegnazione degli affari alle sezioni distaccate.
58. Criteri di priorità ex art.227 d. lgs.51/98.

**Capo VII**  
**Giudici onorari di tribunale**

59. Compiti dei giudici onorari di tribunale.
60. Inserimento dei giudici onorari di tribunale nelle tabelle.

**Capo VIII**  
**Udienze e composizione dei collegi.**

61. Calendario delle udienze.
62. Criteri di composizione dei collegi.
63. Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie.
64. Collegi *bis* per le corti di assise e per le corti di assise di Appello.

**Capo IX**  
**Organizzazione degli uffici del pubblico ministero**

65. Procedimento di approvazione dei criteri di organizzazione degli uffici requiranti.
66. Gruppi di lavoro. Specializzazione.
67. Criteri di assegnazione degli affari.
68. Procuratori Aggiunti.
69. Integrazione degli uffici di procura unificati; trattazione dei carichi pendenti presso gli uffici soppressi: direttive transitorie.
70. Continuità nella designazione del sostituto.
71. Comunicazione dei provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione e sostituzione del P.M.
72. Vice procuratori onorari.
73. Direzioni Distrettuali Antimafia.

**Capo X**  
**Funzioni particolari.**

74. Referente informatico e Referente per la formazione.
75. Commissari agli usi civici.

**Capo XI**  
**Corte di Cassazione**

76. Formazione della tabella.
77. Costituzione dei collegi.
78. Assegnazione degli affari alle sezioni.
79. Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori.

80. Assegnazione degli affari penali.
81. Sezioni Unite.

#### **Capo XI bis**

#### ***Criteri organizzativi della Procura Generale presso la Corte di Cassazione.***

#### **Capo XII**

#### ***Supplenza. Applicazione. Assegnazione congiunta a più uffici.***

82. Finalità dell'applicazione e della supplenza.
83. Assegnazione congiunta a due o più uffici.
84. Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti e coassegnati.

#### **Capo XIII**

#### ***Supplenze: disciplina specifica***

85. Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti.
86. Indicazione tabellare dei supplenti. Ordine delle supplenze.
87. Presupposti della supplenza.
88. Modalità di realizzazione della supplenza. Competenza a disporre la supplenza.
89. Requisiti del provvedimento di supplenza.
90. Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio giudiziario.
91. Durata della supplenza.
92. Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio Superiore della Magistratura.
93. Compiti del supplente.
94. Supplenza infradistrettuale.
95. Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive.
96. Supplenza esterna per la Corte d'Appello.
97. Supplenza ex art.2 d.lgs.lgt. 3 maggio 1945 n. 232.
98. Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati.

#### **Capo XIV**

#### ***Applicazioni: disciplina specifica***

99. Magistrati che possono essere destinati in applicazione.
100. Presupposti e tipi di applicazione.
101. Applicazione e variazione tabellare.
102. Competenza a disporre l'applicazione.
103. Requisiti del provvedimento di applicazione.
104. Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione. Parere del Consiglio giudiziario.
105. Trasmissione del provvedimento di applicazione al Consiglio Superiore della Magistratura.
106. Durata delle applicazioni.
107. Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e part-time.
108. Applicazione dei magistrati della D.N.A. e della D.D.A.

#### **Capo XV**

#### ***Applicazioni e supplenze: situazioni particolari.***

109. Magistrati assegnati alla Corte di Assise.
110. Uffici di sorveglianza.
111. Uffici minorili.
112. Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro.
113. Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano.

#### **Capo XVI**

## ***Direttive transitorie.***

114. Direttive transitorie. – ***abrogato*** -

### ***Capo XVII Sostituzioni di circolari precedenti***

115. Sostituzioni delle direttive contenute nelle precedenti circolari.

#### ***Premessa***

La lunga e complessa fase di assestamento collegata all'attuazione della riforma sul giudice unico di primo grado, ed i tempi non brevi richiesti al Consiglio in sede di controllo tabellare, suggeriscono l'emanazione di direttive idonee ad agevolare la stabilità ed il consolidamento degli assetti organizzativi risultanti, a seguito dei provvedimenti consiliari di formazione delle tabelle, per il biennio in corso, salve le modifiche che si rendessero necessarie o si dimostrassero opportune ai fini della maggiore funzionalità del servizio.

Di qui la scelta di una circolare diretta a semplificare gli adempimenti tabellari per il prossimo biennio, nonché a consentire - nel rispetto del principio del giudice naturale e dei criteri di buona amministrazione - maggiore possibilità di adattamento organizzativo in relazione alla concreta situazione ed all'entità dell'organico di ciascun ufficio. Resta fermo infatti che le proposte tabellari debbono costituire un progetto organizzativo funzionale all'esigenza di assicurare qualità della risposta ed efficienza del servizio giudiziario.

Prioritaria appare - anche alla luce del principio ora anche formalmente enunciato dall'articolo 111 della Costituzione – l'esigenza di assicurare la ragionevole durata dei processi, secondo i parametri ripetutamente indicati in sede europea dalla Corte di Strasburgo. Le proposte tabellari dovranno pertanto farsi carico di indicare i programmi organizzativi previsti per la definizione degli arretrati, a partire dai processi di più vecchia durata; quelli previsti per assicurare la trattazione degli affari più urgenti; i rimedi proposti per il riallineamento dei tempi di trattazione dei procedimenti.

Nell'organizzazione del lavoro e nella prospettiva di funzionalità del servizio, dovrà essere favorita la più ampia specializzazione consentita dalle concrete condizioni operative di ciascun ufficio, ferma nel contempo l'esigenza di assicurare la circolazione e l'arricchimento delle competenze per il tramite di rotazioni nelle funzioni temporalmente ragionevoli ed opportunamente assistite da supporti di formazione professionale.

Ai fini della predisposizione delle proposte tabellari, tutti i magistrati debbono esser messi nelle condizioni di fornire ogni utile contributo in apposite riunioni o mediante altre idonee forme di partecipazione, sia con riguardo alla formulazione delle proposte tabellari e di loro significative variazioni, sia per valutare i riflessi di eventuali modifiche normative incidenti sull'organizzazione degli uffici. Di tali riunioni e forme di partecipazione i dirigenti daranno atto nelle proposte motivando le ragioni per le quali abbiano eventualmente ritenuto di non condividere le indicazioni provenienti dai magistrati degli uffici.

E' altresì opportuno promuovere appositi incontri con il personale amministrativo e di cancelleria.

Ai fini di un'organica e coordinata valutazione delle esigenze complessive del servizio, è infine auspicabile che le proposte organizzative degli uffici giudicanti e di quelli requirenti costituiscano oggetto di reciproca comunicazione.

Le proposte dovranno essere formulate esclusivamente seguendo la procedura informatizzata del programma Valeri@, e dovranno essere trasmesse esclusivamente in via informatica ai Consigli giudiziari ed al Consiglio Superiore della Magistratura.

Nel formulare le proposte i dirigenti degli uffici potranno avvalersi dei dati statistici rilevati ed elaborati dal Ministro della Giustizia, consultabili per il tramite dello stesso programma Valeri@, secondo le istruzioni del manuale che verrà inviato a ciascun ufficio.

#### ***Principi generali***

1. Ai fini della formazione della tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2002 - 2003 sono confermate le direttive contenute per il biennio 2000/2001 nella circolare n. 24076/1999 e succ. mod., salvi gli adattamenti conseguenti alla diversità di riferimento temporale, e con le variazioni di carattere formale o con le modifiche indicate in grassetto nel testo aggiornato della circolare (**infra, capo I e segg.**)

Dopo il capitolo XI, è inserito il capitolo XI bis sui criteri di organizzazione della Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

E' abrogato il capo XVI.

2. Ai fini della formulazione delle proposte di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2002/2003 i dirigenti degli uffici giudiziari potranno limitarsi a confermare l'assetto organizzativo risultante per il biennio in corso dalle delibere di approvazione del Consiglio superiore della magistratura, salve le modifiche conseguenti a necessità sopravvenute o comunque motivate dall'esigenza di assicurare una migliore funzionalità del servizio.

3. Le proposte tabellari, sia che consistano nella conferma degli assetti organizzativi vigenti, sia che contengano rispetto ad essi modifiche e variazioni, dovranno essere formulate seguendo la procedura delineata nei paragrafi 5 e segg..

Il termine per il deposito delle proposte è fissato al 15 marzo 2002; quello per l'invio al Consiglio 30 aprile 2002.

Gli uffici che si trovassero nelle condizioni di non potere rispettare detti termini, dovranno darne tempestiva comunicazione al Consiglio, indicandone le ragioni.

4. Insieme alle proposte di conferma o di variazione tabellare i dirigenti degli uffici giudiziari - promosse le opportune riunioni con i magistrati e con il personale amministrativo, ed avvalendosi dell'apporto dei referenti informatici e del personale addetto a compiti di rilevazione statistica - dovranno far pervenire al Consiglio, per ciascun ufficio:

a) una dettagliata e precisa relazione sullo stato dei servizi, i carichi di lavoro ed i flussi delle pendenze, non limitandosi ad una semplice elencazione numerica ma fornendo ogni utile indicazione in ordine alla quantità e qualità del contenzioso gravante su ciascun ufficio e, dove esistono, sulle diverse sezioni dell'ufficio. Per il settore civile la relazione dovrà contenere specifiche indicazioni anche in ordine alla situazione delle pendenze innanzi alle sezioni stralcio, precisandone le variazioni intervenute rispetto al momento dell'entrata in funzione di queste ultime e fornendo ogni ulteriore informazione sull'andamento del servizio ai sensi dell'art. 7 della l. n. 276/1997;

b) l'illustrazione dei programmi di definizione dei procedimenti che ciascun ufficio si propone di realizzare a partire da quelli più risalenti nel tempo, tenendo conto delle risorse disponibili, dei carichi pendenti e sopravvenuti, della qualità e quantità dei flussi di lavoro degli anni precedenti;

c) l'indicazione sui tempi di definizione dei processi all'interno di ciascun settore del servizio e di ogni sezione dell'ufficio, la produttività ed il numero delle udienze tenute da ogni magistrato ed in ogni sezione, i modi di attuazione delle prescrizioni contenute nell'art. 47 quater d. lgs. n. 51/1998;

d) la previsione indicativa del tempo necessario alle parti per ottenere in ciascun tipo di procedimento civile il primo provvedimento giurisdizionale utile a dare tutela a chi l'abbia richiesta (come, ad esempio, il decreto ingiuntivo, l'ordinanza cautelare reclamabile, il provvedimento presidenziale in materia di separazione, etc.).

Alla fine del biennio dovrà essere trasmessa al Consiglio una relazione da cui risultino lo stato di attuazione dei programmi organizzativi, i monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun ufficio per verificarne la realizzazione e tutte le iniziative assunte al riguardo.

5. Nel rispetto delle norme di legge, dei criteri generali indicati dal Consiglio superiore della magistratura nelle proprie direttive e dei principi di buona amministrazione e trasparenza, le proposte tabellari potranno prevedere adattamenti funzionali all'esigenza di assicurare una più efficiente organizzazione del lavoro giudiziario.

Le proposte che, a tal fine, si discostassero da singole direttive del Consiglio superiore della magistratura, dovranno essere specificamente motivate con riferimento alle imprescindibili esigenze di servizio che le giustificano.

## **Capo I**

### ***Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali. Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.***

#### *1. - Tabelle degli uffici giudicanti.*

1.1. - Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il progetto organizzativo degli uffici giudicanti e concorrono ad assicurare la realizzazione della garanzia costituzionale del giudice naturale e l'efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale.

1.2. - Le tabelle stabiliscono:

- a) la eventuale ripartizione degli uffici in sezioni;
- b) la destinazione dei magistrati **all'interno dell'ufficio**;
- c) la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione a norma dell'articolo 47-*bis*, secondo comma, O.G.;
- d) l'assegnazione alle sezioni dei presidenti e l'eventuale attribuzione dell'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio;
- e) **la formazione dei collegi giudicanti**;
- f) i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi ed ai giudici;
- g) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

#### *2. - Tabelle infradistrettuali.*

2.1. - Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici requirenti e giudicanti che, ai soli fini dell'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici e della supplenza, sono considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più efficace funzionamento.

2.2. - Le tabelle infradistrettuali comprendono tutti i magistrati assegnati agli uffici inseriti nella medesima tabella, ad eccezione di coloro che svolgono funzioni direttive.

2.3. - Le tabelle infradistrettuali integrano il sistema tabellare ordinario e pertanto le relative proposte debbono essere formulate contestualmente.

#### *3. - Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.*

3.1. - Negli uffici del pubblico ministero l'organizzazione del lavoro e l'eventuale ripartizione dei magistrati in gruppi di lavoro devono essere effettuate secondo le direttive stabilite nella presente circolare.

#### *4. - Supplenze ed applicazioni.*

4.1. - Le sostituzioni dei magistrati assenti o impediti, quale che ne sia la causa, e le applicazioni dei magistrati assegnati agli uffici giudicanti e requirenti, devono essere disposte nell'osservanza delle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive stabilite nella presente circolare.

## **Capo II**

### ***Procedimento di formazione delle tabelle.***

#### *5. - Redazione della proposta di tabella.*

5.1. - La proposta di tabella deve essere formulata dal Presidente della Corte di Appello e va redatta - **seguito la procedura automatizzata del programma Valeri@** - secondo lo schema approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari, i quali, a tal fine, redigono appositi prospetti concernenti l'organizzazione dell'ufficio, nell'osservanza delle direttive della presente circolare.

5.2. - La proposta di tabella della Corte di Cassazione deve essere formulata dal Primo Presidente della Corte, sentito il Presidente Aggiunto, sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e acquisito il parere eventualmente formulato dal Gruppo Consultivo **presso la Corte di Cassazione**.

5.3. - La proposta di tabella, deve indicare espressamente i motivi delle eventuali variazioni rispetto a quella relativa al biennio precedente e le ragioni per cui, per imprescindibili esigenze di servizio, eventualmente si discosti dalle direttive stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura.

5.4. - I Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione ed i dirigenti degli uffici giudiziari effettuano le segnalazioni del comma 5.2. e redigono i prospetti del comma 5.1. dopo avere raccolto i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni o con altre idonee forme di partecipazione, facendo espressa menzione dell'espletamento di detti adempimenti.

**5.5. (è soppresso, in quanto le corrispondenti direttive sono desumibili da altri passi della circolare).**

*6. - Deposito della proposta di tabella.*

6.1. - La proposta di tabella, unitamente al prospetto redatto dal dirigente dell'ufficio interessato ed alle eventuali segnalazioni dei magistrati ad esso assegnati, deve essere depositata nella cancelleria della Corte di Appello entro il **15 marzo 2002**. La proposta riguardante l'ufficio giudiziario che ha sede in località diversa da quella della Corte di Appello, entro il predetto termine, deve essere depositata anche presso la cancelleria dell'ufficio interessato. Qualora le Corti d'Appello ed i Tribunali abbiano propri siti nella rete internet la proposta, entro il succitato termine, deve essere altresì pubblicata mediante inserimento in detto sito.

6.2. - Il Presidente della Corte di Appello deve dare tempestiva comunicazione a tutti i magistrati degli uffici interessati dell'avvenuto deposito delle proposte tabellari.

6.3 - Si raccomanda che il Presidente della Corte d'Appello, nel quadro di un'auspicabile collaborazione nella soluzione di problemi organizzativi, invii copia della proposta tabellare al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine Forense per eventuali osservazioni da depositarsi entro il termine indicato al paragrafo 7.1.

*7.- Osservazioni sulla proposta di tabella.*

7.1. - I magistrati degli uffici interessati, entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito prevista dal paragrafo 6.1, possono prendere visione della proposta di tabella e presentare osservazioni e deduzioni per iscritto, ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario o, nel caso della Corte di Cassazione, nella cancelleria della stessa Corte.

7.2. - Le eventuali osservazioni e deduzioni devono restare depositate ulteriori 5 giorni, e, entro tale termine, possono essere depositate controdeduzioni.

*8. - Parere del Consiglio giudiziario.*

8.1. - Decorso il termine previsto dal paragrafo 7, il Presidente della Corte trasmette al Consiglio Giudiziario le proposte di tabelle degli uffici del distretto.

8.2. - Il Consiglio Giudiziario esprime parere motivato sulle proposte di tabelle.

8.3. - La motivazione del parere del Consiglio Giudiziario deve risultare dal verbale della seduta e, qualora esso sia reso a maggioranza, occorre dar conto delle ragioni addotte a sostegno delle diverse conclusioni proposte. La motivazione deve dare atto dell'avvenuto esame delle eventuali osservazioni e deduzioni presentate ai sensi del paragrafo 7; il Consiglio Giudiziario, qualora accolga tali osservazioni, ovvero nel caso in cui ritenga comunque di esprimere parere negativo, deve informare il dirigente dell'ufficio interessato il quale, entro sette giorni dalla comunicazione, può depositare osservazioni o modificazioni della iniziale proposta, le quali vanno prese in esame dal Consiglio Giudiziario prima della formulazione del parere.

**Il parere conclusivo del Consiglio Giudiziario, inserito informaticamente nel programma Valeri@, deve fare espresso riferimento ai pareri interlocutori intervenuti nell'iter di formazione della proposta.**

8.4 - Il Presidente della Corte d'Appello, se il parere del Consiglio Giudiziario contenga osservazioni o rilievi, può accoglierli, modificando nelle parti relative l'iniziale proposta tabellare. In caso negativo il Presidente della Corte indicherà le ragioni per cui non intende recepire il parere del Consiglio Giudiziario.

*9. - Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata.*

9.1. - La proposta di tabella, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati, dal parere del Consiglio Giudiziario, dalla documentazione indicata nel comma che segue, deve pervenire al Consiglio, entro e non oltre il **30 aprile 2002**. Per la Corte di Cassazione insieme alle eventuali osservazioni dei

magistrati verrà trasmesso il parere eventualmente espresso dal Gruppo Consultivo.

9.2. - Il Presidente della Corte di Appello deve allegare alla proposta di tabella: l'elenco dei magistrati **(compresi i giudici onorari)** presenti in servizio presso l'ufficio alla data del **2 gennaio 2002** indicando, altresì, separatamente quelli per i quali a detta data sia stato deliberato, e non ancora eseguito, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio con delibera pubblicata sul Bollettino, nonché le statistiche dell'ufficio.

*10. - Adozione ed entrata in vigore delle tabelle.*

10.1. - La tabella dell'ufficio è formata e diviene efficace con l'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del Decreto Ministeriale che la recepisce.

10.2. - Fino alla adozione della tabella ai sensi del comma che precede, resta in vigore la tabella precedentemente formata.

10.3. - All'esito della procedura tabellare a ciascun magistrato deve essere data copia delle tabelle del proprio ufficio, così come approvate dal Consiglio Superiore.

*11. - Proposta di modifica della tabella.*

11.1. - Il Presidente della Corte di Cassazione ed il Presidente della Corte di Appello, nel corso del biennio di efficacia della tabella, possono formulare proposte di modifica con l'osservanza del procedimento stabilito nei paragrafi da 5 a 9.

11.2. - Le proposte di modifica, salvo che non ricorrano ragioni di particolare urgenza, devono essere raggruppate secondo progetti organici redatti ogni sei mesi, **anche al fine di favorire la partecipazione dei magistrati interessati alle iniziative di formazione professionale di cui al paragrafo 39.7.**

*12. - Provvedimenti urgenti di modifica della tabella.*

12.1. - I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali ed in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare esclusivamente con riguardo alla assegnazione dei magistrati, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. I provvedimenti adottati in via di urgenza sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

12.2. - Il dirigente dell'ufficio deve comunicare immediatamente il decreto di modifica al Presidente della Corte di Appello. Il decreto, corredato del parere del Consiglio Giudiziario e delle eventuali osservazioni formulate dai magistrati interessati, deve pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il termine di 15 giorni dalla sua adozione. Nell'ipotesi in cui il Presidente della Corte, sentito il Consiglio Giudiziario, non intenda far proprie le segnalazioni, resta impregiudicata per il dirigente segnalante la possibilità di inviare osservazioni al Consiglio Superiore.

12.3. - Il dirigente dell'ufficio dovrà, inoltre, fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui non intenda adeguarsi al parere negativo eventualmente espresso dal Consiglio Giudiziario in ordine a variazioni tabellari adottate in via di urgenza sull'assegnazione dei magistrati.

*13. - Termini per l'inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio Superiore della Magistratura.*

13.1. - Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai paragrafi precedenti, tutti i provvedimenti tabellari sui quali non siano state formulate osservazioni, o **relativamente ai quali sia stato espresso unanime parere favorevole** da parte del Consiglio Giudiziario, devono essere raggruppati per ufficio e trasmessi ogni tre mesi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.

13.2. - Devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione, e pervenire entro quindici giorni dall'emissione dei relativi decreti, corredati del parere del Consiglio giudiziario e delle eventuali osservazioni dei magistrati interessati i provvedimenti tabellari sui quali siano state formulate osservazioni o parere contrario, ovvero favorevole, ma a maggioranza, da parte del Consiglio Giudiziario e, tra essi, in particolare, i decreti di applicazione ed i decreti di supplenza di durata superiore a 30 giorni.

13.3. - Non devono essere trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni tabellari.

14. - *Osservanza delle direttive contenute nella tabella.*

14.1. - La violazione delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura fatti salvi gli ulteriori effetti previsti dalla legge, può formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutata anche al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2, r.d.lgs. n. 511 del 1946.

14.2. - La violazione delle direttive indicate nel comma che precede **può assumere rilievo anche** in occasione del conferimento di uffici direttivi e semidirettivi e **di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità.**

14.3. - Contro i provvedimenti adottati in violazione delle direttive indicate nel paragrafo 14.1. i magistrati interessati, entro 10 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore, sentiti i magistrati interessati ed acquisito il parere del Consiglio Giudiziario, decide al riguardo nel termine più sollecito possibile.

### **Capo III**

#### **Ripartizione degli uffici in sezioni. Criteri organizzativi.**

15. - *Costituzione delle sezioni. Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale.*

15.1. - L'eventuale organizzazione dell'ufficio in sezioni è stabilita nella tabella dell'ufficio.

15.2. - I magistrati devono essere ripartiti tra settore civile e settore penale secondo le esigenze determinate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, risultanti dai prospetti statistici che devono essere allegati alla proposta tabellare. Rimane ferma la necessità di considerare autonomamente, sotto il profilo organizzativo, il settore relativo alle controversie di lavoro.

16. - *Numero e dimensionamento delle sezioni.*

16.1. - La costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, fatta eccezione per la sezione g.i.p./g.u.p., richiede l'assegnazione di non meno di cinque magistrati, ex art. 46, quinto comma, O.G.. Ferma restando detta condizione, per tutti gli uffici, la determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna sezione va effettuata tenendo conto delle particolari situazioni di ciascun ufficio, allo scopo di assicurare l'efficienza dell'organizzazione, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare.

**Per gli uffici di più ridotte dimensioni sono possibili, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, sezioni composte da cinque magistrati compreso il presidente.**

16.2. - Il dimensionamento delle sezioni deve essere operato sulla base dell'organico di ciascun ufficio e tenendo altresì specificamente conto:

a) della necessità di valorizzare adeguatamente ed opportunamente la possibilità derivante dalle tabelle infradistrettuali di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza, allo scopo di razionalizzare attraverso le tabelle la distribuzione dell'organico e di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità;

b) della possibilità di disporre l'assegnazione congiunta dei magistrati ad una o più sezioni distaccate ed alla sede principale e, quindi, della necessità di accertare che i carichi di lavoro presso le prime, anche in considerazione del numero e della natura degli affari trattati, richiedano effettivamente la presenza esclusiva e continuativa di uno o più magistrati;

c) della possibilità di avvalersi dell'apporto collaborativo dei magistrati onorari, **come meglio specificato nelle direttive di cui al Cap. VII.**

16.3. - I Presidenti delle Corti d'Appello devono convocare apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale, allo scopo di verificare la possibilità di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta prevista nella lettera a) del comma che precede e devono dare atto nella proposta tabellare dell'esito di tali riunioni. I dirigenti degli uffici, qualora segnalino la necessità di disporre l'assegnazione di uno o più magistrati in via esclusiva presso una sezione distaccata, devono documentare con adeguati prospetti statistici le ragioni della scelta.

16.4. **(è soppresso, in quanto le corrispondenti direttive sono desumibili da altri passi della circolare).**

### *17. - Criteri organizzativi delle sezioni.*

17.1. - La ripartizione del lavoro tra le sezioni deve essere ispirata dalla scelta di moduli organizzativi che, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare, tengano conto della particolarità delle situazioni dei singoli uffici e devono essere diretti ad assicurarne funzionalità ed efficienza.

17.2. - In particolare per quanto concerne il settore civile, ai fini della ripartizione tra magistrati addetti alle cause introdotte anteriormente e successivamente al 30.4.1995, si dovrà, considerare il tempo trascorso dalla data di pieno acquisto di efficacia della novella sul processo civile, attesa la natura transitoria dell'art. 91 legge 353/1990 e tenuto conto del mutato assetto ordinamentale (giudice di pace e sezioni stralcio).

17.3. - L'attribuzione di affari sia civili sia penali ad una stessa sezione è possibile soltanto nei casi nei quali il numero dei procedimenti sia tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una soltanto delle due materie.

17.4. - La ripartizione del lavoro tra le sezioni secondo un criterio di attribuzione degli affari in base a competenze specifiche per materie omogenee e preindividuate, nel settore civile deve essere privilegiata in tutti i casi nei quali essa è possibile, in quanto giustificata dal numero dei procedimenti assegnati. La specializzazione, ove possibile, va realizzata eventualmente attraverso l'identificazione di aree di competenze che accorpino più sezioni, all'interno delle quali può operarsi un'ulteriore ripartizione. In particolare, la costituzione di sezioni specializzate appare preferibile, ove possibile in relazione alla dimensione degli uffici, per le materie caratterizzate dalla necessità, per il giudicante, di acquisire conoscenze non strettamente giuridiche ma comunque rilevanti per la comprensione delle controversie (quali, ad esempio, la materie della famiglia, del lavoro, delle procedure concorsuali, delle società, dei brevetti e delle successioni) ovvero per le controversie regolate da riti o adempimenti specifici, di opportuna concentrazione presso una sola struttura di cancelleria (quali, ad esempio, le esecuzioni e le locazioni).

17.5. - La ripartizione del lavoro tra le sezioni penali deve comunque mirare anche ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari tra tutte le sezioni, allo scopo di assicurare l'acquisizione di un professionalità comune a tutti i magistrati.

17.6. - La ripartizione delle sezioni civili e penali, secondo siano ad esse attribuite esclusivamente affari riservati alla decisione del giudice monocratico ovvero di quello collegiale, è consentita esclusivamente in presenza di situazioni particolari che non permettano una diversa soluzione e che devono essere adeguatamente documentate e giustificate. Nei casi nei quali eccezionalmente è seguito detto criterio deve essere comunque prevista la possibilità di comporre collegi nella sezione monocratica, ovvero di decisione degli affari da parte del giudice monocratico, in previsione delle ipotesi in cui sussiste comunque la competenza collegiale, come nel procedimento disciplinato dagli artt.669 ss. C.p.c..

17.7. - Appare preferibile che gli affari di cui al D.lg n. 286/1998 siano concentrati presso un'unica sezione o in capo ai medesimi magistrati.

17.8. - E' comunque preclusa la scelta di un criterio riflettente all'interno dell'ufficio una distinzione che rievochi il riparto di affari tra soppresso ufficio di pretura e tribunale.

### *18.- Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro.*

18.1. - La sezione lavoro deve essere istituita presso tutti i tribunali che abbiano un organico di giudici del lavoro non inferiore al numero minimo di cinque giudici.

18.2. - Qualora nell'organico siano previsti posti di giudici del lavoro in numero inferiore a cinque, i magistrati titolari delle relative funzioni devono essere destinati ad una sezione alla quale sono assegnati esclusivamente affari civili; le proposte tabellari dovranno, in tal caso, prevedere criteri di assegnazione degli affari in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, che assicurino le condizioni di gestione separata dei ruoli con autonoma previsione delle udienze per la trattazione delle relative controversie.

### *19. - Sezione lavoro. Disposizioni transitorie*

**Le direttive contenute nel par. 19 della circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2000/2001 continuano ad applicarsi, in quanto ciò si renda necessario in relazione alla concreta situazione organizzativa degli uffici.**

20. - *Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona.*

20.1. - In tutti i casi nei quali il numero dei magistrati assegnati all'ufficio ed il numero degli affari giudiziari lo permettano, deve essere istituita una sezione per la trattazione dei procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia.

20.2. - Nei casi nei quali non può essere applicata la direttiva fissata nel paragrafo che precede, la proposta di tabella deve indicare la sezione alla quale sono assegnati, in via non esclusiva, gli affari giudiziari concernenti le suindicate materie.

21. - *Sezione g.i.p./g.u.p.*

21.1. - La sezione g.i.p./g.u.p. deve essere istituita in tutti i tribunali organizzati in almeno due sezioni.

21.2. - L'esigenza di specializzazione delle funzioni di g.i.p./g.u.p., la necessità di prevenire possibili situazioni di incompatibilità e l'opportunità di rispettare il dimensionamento stabilito nel paragrafo che segue richiedono che i dirigenti degli uffici verifichino la possibilità di istituire la sezione g.i.p./g.u.p., ovvero dell'assegnazione congiunta alla sezione distaccata ed alla sede centrale tenendo comunque conto del sistema di incompatibilità derivante anche dalla legge n. 479/99.

21.3. - **Nel dimensionamento della sezione g.i.p./g.u.p. si dovrà tener conto in modo particolare dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto e degli effetti determinati dall'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 e dai successivi interventi di riforma che hanno ampliato l'attività del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare. A detta sezione** deve comunque essere assegnato un numero di magistrati non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e ad un decimo rispetto all'organico dell'intero tribunale.

21.4. - Alle sezioni g.i.p./g.u.p. non devono essere assegnati magistrati che non abbiano svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento - ivi compresi gli uditori giudiziari in occasione dell'assunzione delle funzioni - **o funzioni di giudice dell'udienza preliminare.**

Tale direttiva può essere derogata solo per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione magistrati non in possesso degli indicati requisiti.

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione alla sezione g.i.p./g.u.p. l'aver espletato identiche funzioni presso altri uffici e presso lo stesso ufficio, nell'osservanza del limite temporale indicato dalla legge.

21.5. - Il requisito del punto 21.4. non è applicabile ai magistrati che già espletavano funzioni di g.i.p./g.u.p. alla data di entrata in vigore della Legge 16 dicembre 1999 n. 479. **Per** i magistrati che a quest'ultima data **espletavano** funzioni di g.i.p./g.u.p. da sei anni consecutivi, ovvero per i quali detto termine **sia maturato o venga a maturazione** entro due anni da tale data, **è necessaria la sostituzione** con provvedimento di variazione tabellare, nell'osservanza delle direttive dei paragrafi 11 e 12, entro il termine massimo di trentasei mesi.

21.6 - **Al fine di dar corso alle sostituzioni non ancora attuate, il dirigente dell'ufficio indicherà i posti vacanti che, per ragioni di servizio, intenda ricoprire, includendo tra tali posti anche quelli occupati dai magistrati che debbono essere tramutati dalla sezione g.i.p./g.u.p. in applicazione dell'art. 57, secondo comma, della l. n.479/1999. Di tali vacanze verrà data comunicazione a tutti i magistrati dell'ufficio.**

**Il magistrato da trasferire verrà assegnato ad uno dei posti disponibili, assecondandone le aspirazioni ove non sussistano ragioni ostative.**

21.7. **La disposizione di cui all'art. 8 d.l. 341/2000, convertito nella legge n.4/2001 non comporta di per sé che, ai fini dell'organizzazione della sezione g.i.p./g.u.p., le funzioni di giudice per le indagini preliminari debbano essere separate dalle funzioni di giudice per l'udienza preliminare.** Ai magistrati destinati alla sezione g.i.p./g.u.p. non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.

21.8. - La sezione g.i.p., nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di Sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del paragrafo 35.

## 22. - Tribunale del riesame.

22.1. - Le proposte tabellari devono indicare la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame delle misure cautelari o reali (artt. 309 e 324 c.p.p.). La mancata istituzione di tale sezione dovrà essere specificamente e congruamente motivata.

22.2. - La sezione del riesame e quella costituita ai sensi dell'art. 310 c.p.p. vanno dimensionate indicando espressamente il numero dei procedimenti incidentali ex artt. 309-310-324 c.p.p., anche prevedendo in via ordinaria l'assegnazione congiunta in base alle tabelle infradistrettuali. I criteri organizzativi della sezione devono mirare a permettere la formazione di più collegi - **facendo in modo che** siano chiamati a farne parte tutti i magistrati assegnati alla sezione - **nonché ad evitare possibili situazioni di incompatibilità.**

22.3. - Nel rispetto della direttiva stabilita nel paragrafo che precede, le proposte tabellari debbono prevedere l'istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione g.i.p., alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di Appello.

Ove la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consentano l'istituzione di una sezione autonoma, l'attribuzione **di tali** richieste a più sezioni ovvero a più collegi, **dovrà avvenire** secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, **concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso** che il giudice **chiamato a decidere** l'impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.

22.4. - Le proposte tabellari devono indicare le modalità di predeterminazione dei collegi, secondo criteri oggettivi.

22.5. - Alle eventuali carenze di organico **cui non possa sopperirsi mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali**, può farsi fronte **con provvedimenti di applicazione endodistrettuale** che **dovranno** essere adottati nell'osservanza delle direttive fissate nel capo XIV e dei seguenti criteri:

- a) i magistrati da applicare devono essere individuati preferibilmente **tra** quelli **addetti al settore penale e che siano** in servizio presso gli uffici **con** più basso carico di lavoro;
- b) la scelta deve essere effettuata seguendo principi di rotazione **ed evitando situazioni di incompatibilità;**

**Il ricorso** ad applicazioni endodistrettuali ed a supplenze, secondo i criteri **appena** indicati, **è possibile anche nel caso in cui** i magistrati appartenenti ad un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente.

## 23. - Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n. 1.

23.1. - La proposta tabellare relativa al tribunale del capoluogo di ogni distretto di Corte d'Appello, deve essere indicata la composizione del collegio previsto dall'art. 7, L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la opportuna presa d'atto di tale composizione da parte del Consiglio, sia per poter valutare la ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del distretto.

23.2. - Al sorteggio per la costituzione di detto collegio debbono partecipare tutti i magistrati in servizio nel distretto (ivi compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di sorveglianza), che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della Repubblica.

23.3. - Il sorteggio deve essere unico sia per i titolari che per i supplenti, in modo che ai primi tre estratti, tra i quali dovrà essere scelto il Presidente, sia assegnata la funzione di titolare, ed ai successivi quella di supplente.

23.4. - L'ordine delle supplenze deve seguire quello delle estrazioni, e non quello dell'anzianità dei magistrati.

23.5. - In caso di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei magistrati (titolare o supplente) componenti il collegio, si procederà alla sostituzione mediante un nuovo sorteggio, da tenersi immediatamente dopo la data di effettiva vacanza.

23.6. - Il carico ordinario di lavoro dei magistrati chiamati a comporre il collegio previsto dall'art. 7, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, dovrà essere ridotto ogni qualvolta si abbia motivo di ritenere che, in concreto, esso possa interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale incarico.

#### 24. - *Sezioni stralcio.*

24.1. - **Sino ad esaurimento della relativa attività**, la sezione stralcio è diretta da un Presidente di sezione o da un magistrato titolare di un incarico di direzione ai sensi del paragrafo 35 designati avendo riguardo esclusivamente al criterio attitudinale.

24.2. - I magistrati indicati nel comma che precede non possono essere esonerati dal lavoro giudiziario e ad essi possono essere assegnate cause di vecchio rito esclusivamente nel caso di vacanze nell'organico dei giudici aggregati, dovendo altrimenti essere destinati a trattare affari di nuovo rito.

24.3. - Le applicazioni e le supplenze dei magistrati professionali alle sezioni stralcio, con funzioni diverse da quelle di Presidente, dovranno essere evitate o proporzionalmente ridotte in tutti i casi in cui il numero di controversie affidate a tali sezioni consenta la previsione di una loro definizione, per il tramite dei soli giudici onorari aggregati, entro il termine di cui all'art. 4 L. 276/1997.

24.4. - I giudici onorari aggregati non possono far parte dei collegi chiamati a decidere sui reclami in materia cautelare, sulle istanze di riconsunzione e sui provvedimenti di estinzione ex art. 178 c.p.c.. I reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal giudice aggregato devono essere attribuiti alla sezione del tribunale che si occupa della stessa materia e, negli uffici non organizzati in sezioni, ad un collegio del quale non può far parte il giudice aggregato.

24.5. - In caso di vacanze nell'organico dei giudici onorari aggregati, allo scopo di assicurare il funzionamento della sezioni stralcio, alla stessa possono essere assegnati, con provvedimento di variazione tabellare, anche a tempo parziale e per un periodo limitato, giudici ordinari, previo interpello, non essendo possibile stabilire congelamenti dei ruoli di udienza. Le proposte tabellari devono contenere precise indicazioni in ordine alle pendenze delle sezioni stralcio ed indicare il programma di esaurimento delle cause.

24.6. - Nella proposta di tabella del tribunale devono essere indicati i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 16 dicembre 1999 n. 479, sono stati attribuiti alle sezioni stralcio e va dato atto dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni stabilite dal comma 2 di detta norma.

24.7. - L'organizzazione del lavoro della sezione stralcio è altresì disciplinata dalle direttive contenute nelle circolari consiliari 10 giugno 1998 e 29 ottobre 1998, in quanto compatibili con la presente circolare.

#### 25. - *Sezioni distaccate.*

25.1. - La fissazione del numero dei magistrati destinati alle sezioni distaccate deve tenere conto del numero dei procedimenti pendenti, della natura degli affari e dell'urgenza della loro trattazione e dell'esistenza o meno dell'esigenza di assicurare la presenza continuativa di uno o più magistrati. Sulla scorta di detti parametri e in considerazione della delimitazione degli affari trattati presso dette sezioni ex art. 48-quater O.G., le proposte tabellari devono indicare:

- a) i magistrati assegnati alla sezione distaccata in via esclusiva, a tempo pieno;
- b) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, a più sezioni staccate;
- c) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, alla sede centrale e presso una o più sezioni staccate.

25.2. - Alle sezioni distaccate, nel settore penale, non devono essere assegnati i magistrati che hanno svolto la funzione giurisdizionale per meno di tre anni, salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso dei succitati requisiti.

25.3.- Le tabelle di composizione degli uffici di tribunale dovranno tener conto dei riferimenti territoriali imposti dalla presenza delle sezioni distaccate, indicando il numero dei magistrati necessario per ciascuna sezione anche in relazione all'eventuale maggior numero di sopravvenienze derivante dall'aumento di competenze. Alle proposte dovranno essere allegati opportuni prospetti statistici che, tenendo conto dei procedimenti pendenti, delle sopravvenienze, degli affari devoluti per legge in particolari materie alla sede centrale, delle sezioni stralcio esistenti e dell'organico complessivo dell'ufficio, valgano a giustificare la ripartizione dei magistrati tra sede centrale e sezioni distaccate, ed il numero di magistrati assegnati a quest'ultimo.

25.4. - Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 25.1, le proposte tabellari devono precisare quale sia la sede ordinaria di servizio dei magistrati ai sensi dell'art. 209-*bis* O.G., e quali le funzioni loro attribuite.

26. - *Sezioni distaccate: direttive transitorie.*

**Le direttive contenute nel paragrafo 26 della circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2000/2001 continuano ad applicarsi, in quanto ciò si renda necessario in relazione alla concreta situazione organizzativa degli uffici.**

27. - *Ufficio del pretore mantenuto in via transitoria presso la sede principale del tribunale.*

**Le direttive contenute nel paragrafo 27 della circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2000/2001 continuano ad applicarsi, in quanto ciò si renda necessario in relazione alla concreta situazione organizzativa degli uffici.**

28. - *Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni. Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.*

28.1. - Per le corti di Appello le proposte tabellari devono indicare la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni ed alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal c.p.p. nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

28.2. - Alle sezioni previste dalla direttiva che precede, in applicazione dell'art. 4, d.l. n. 272/89, devono essere assegnati, ove possibile, magistrati che abbiano acquisito una specifica preparazione ed esperienza nella materia, scelti tra coloro i quali abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare.

28.3. - Le sezioni disciplinate nel presente paragrafo devono trattare in via esclusiva la materia in esame e, soltanto qualora il carico di lavoro non giustifichi detta attribuzione esclusiva, ad esse vanno assegnati ulteriori affari che siano connessi con le materie dei minori e della famiglia, comprendendo in quest'ultima le separazioni ed i divorzi.

28.4. - I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre i collegi penali.

28.5. - Per le corti d'appello le proposte tabellari debbono altresì indicare la sezione o i collegi incaricati di trattare i ricorsi di cui agli articoli 3 e segg. della L. 24 marzo 2001, n. 89.

29. - *Commissione per il gratuito patrocinio.*

29.1. - Il magistrato destinato a presiedere la Commissione per il gratuito patrocinio (art. 5 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.) deve essere designato nelle tabelle dell'ufficio, e va scelto privilegiando il criterio dell'anzianità.

**La presente direttiva è destinata ad operare sino al momento in cui, ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 134 dovrà considerarsi abrogato il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.**

#### **Capo IV**

##### **Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni**

30. - *Compiti dei Presidenti di Corte di Appello e dei Presidenti di tribunale.*

30.1. - I Presidenti di Corte di Appello ed i Presidenti di tribunale dirigono gli uffici ed esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge.

30.2. - Le proposte tabellari devono indicare specificamente l'attività giudiziaria riservata ai capi degli uffici, specificandone entità ed impegno.

31. - *Presidenti di sezione di Corte di Appello.*

31.1. - A ciascuna sezione di Corte di Appello non può essere assegnato più di un Presidente di sezione.

31.2. - L'assegnazione di più presidenti ad una stessa sezione è possibile in via eccezionale, esclusivamente nei casi nei quali tutte le sezioni abbiano già un Presidente titolare ed il numero dei magistrati ad essa assegnati, nonché il numero e la qualità degli affari giudiziari attribuiti rendano opportuna tale scelta allo scopo di assicurare la razionalità e l'efficienza del servizio. In siffatta ipotesi le proposte tabellari devono essere congruamente motivate, indicando specificamente le ragioni della scelta con riferimento ai suindicati elementi.

31.3. - Le proposte tabellari possono prevedere che un Presidente di sezione diriga più sezioni esclusivamente nei casi di mancanza di un numero sufficiente di magistrati titolari di incarichi semidirettivi.

### 32. - *Presidente del tribunale ordinario. Incarichi di coordinamento.*

32.1. - Il Presidente del tribunale, se l'ufficio è organizzato in sezioni, oltre alla direzione di una sezione predeterminata, ha la facoltà di riservare a se stesso la presidenza di collegi. Nelle proposte tabellari dovranno essere predeterminati i collegi e le udienze della sezione che i presidenti dei tribunali intendono presiedere.

32.2. - Qualora il tribunale sia organizzato in sezioni, le proposte tabellari devono adeguatamente motivare la scelta in favore del modulo organizzativo accentrato o di quello caratterizzato dal conferimento ai presidenti di sezione degli incarichi dell'art. 47-*quater*, secondo comma, O.G., indicando specificamente le ragioni che fanno ritenere l'una o l'altra soluzione funzionale ad assicurare l'efficienza dell'organizzazione, in considerazione della particolarità delle situazioni dell'ufficio.

32.3. - Nei tribunali organizzati in sezioni, anche qualora all'ufficio sia assegnato soltanto un unico Presidente di sezione, le proposte tabellari devono indicare gli incarichi di coordinamento previsti dall'art. 47-*quater*, secondo comma, O.G., conferiti ai presidenti di sezione, consistenti:

- a) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee;
- b) nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale;
- c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

32.4. - Qualora al tribunale siano assegnati più presidenti di sezione, il conferimento degli incarichi di coordinamento ad uno o più di essi deve essere adeguatamente motivato con l'espressa indicazione degli elementi oggettivi che comprovano le attitudini e le capacità organizzative di quelli designati.

32.5. - Ai fini di conferimento degli incarichi di coordinamento sarà specificamente valutata la progressiva esperienza nei posti soppressi di consigliere pretore dirigente.

Qualora non siano conferiti detti incarichi ai presidenti di sezione, la proposta di tabella deve comunque indicare le modalità con le quali viene realizzata la collaborazione con detti magistrati, in particolare, per la risoluzione dei problemi di organizzazione dell'ufficio ristrutturato.

32.6. - Il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o impedimento del Presidente del tribunale, qualora siano conferiti gli incarichi di coordinamento previsti dal paragrafo 32.3, deve essere designato tra coloro ai quali sono attribuiti detti incarichi. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.

32.7. - Le proposte tabellari devono indicare le modalità organizzative con le quali il Presidente del tribunale, anche qualora non siano conferiti incarichi di coordinamento, verificherà periodicamente con i presidenti di sezione l'andamento dei servizi all'interno di ciascuna di esse, allo scopo di accertare eventuali disfunzioni o carenze di produttività, di apportare gli opportuni correttivi interni di carattere organizzativo e di raccogliere tutte le proposte utili per il miglioramento del servizio.

32.8. - Il Presidente del tribunale non può conferire compiti collaborativi a magistrati che non siano titolari dell'ufficio semidirettivo, fatta eccezione per gli incarichi aventi ad oggetto la raccolta di dati per indagini statistiche al fine del costante monitoraggio dell'attività dell'ufficio, ovvero lo studio di problemi e prassi giurisprudenziali dell'ufficio.

32.9. - La nuova disciplina degli incarichi di coordinamento esclude l'ammissibilità della nomina di segretari.

### 33. - *Presidente di sezione del tribunale.*

33.1. - Il Presidente di sezione svolge i compiti stabiliti dall'art. 47-*quater*, O.G., e, in particolare: svolge il lavoro giudiziario; sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze

giurisprudenziali all'interno della sezione; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; collabora con il Presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

33.2. - La proposta tabellare deve indicare gli incarichi di coordinamento eventualmente conferiti ai sensi del paragrafo 32.

33.3. - La proposta tabellare deve precisare l'attribuzione al Presidente di sezione dell'incarico di dirigere più sezioni, che può essere conferito sempre che queste trattino materie omogenee. Ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un Presidente di sezione.

33.4. - Il Presidente di sezione non può essere esonerato dalla trattazione degli affari assegnati alla sezione, e dovrà avere un carico in linea di massima non inferiore alla misura di un terzo degli affari assegnati ai magistrati della sezione. **Una riduzione potrà essere prevista anche per i presidenti aggiunti, ove ciò sia giustificato da oggettive e motivate esigenze di servizio.**

33.5. - La proposta tabellare deve indicare le modalità organizzative con le quali il Presidente di sezione intende realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione e verificare l'andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed approntare i più opportuni rimedi. Ferma restando la facoltà di identificare le modalità più opportune per realizzare detti scopi, esse dovranno comunque realizzare un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno mensile.

*34. - Calendario e ruolo delle udienze.*

34.1. - **Nelle proposte tabellari, secondo quanto meglio specificato nel paragrafo 61, dovranno essere indicati** i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato anche **con riguardo ai** Giudici Onorari Aggregati.

34.2. - Nel settore civile dovranno essere indicati per ciascun magistrato i giorni delle udienze monocratiche e i giorni delle udienze collegiali, distinguendo le udienze per le trattazioni degli appelli, dalle udienze per la discussione delle cause e dalle udienze per le procedure in camera di consiglio.

34.3. - Nel settore penale, **oltre ai** giorni delle udienze tenute dal giudice monocratico rispetto a quelle tenute dal Collegio, **dovranno essere indicati**, con riguardo all'art.132 disp. att. C.p.p., i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tribunale. Alla individuazione dei suddetti criteri si dovrà pervenire dopo aver sentito il procuratore della Repubblica, il Dirigente dell'Ufficio G.I.P., il Dirigente della cancelleria ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, **anche al fine di garantire le esigenze di continuità di cui al paragrafo 70.1.**

*35. - Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale.*

35.1. - Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un Presidente di sezione, l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella.

35.2. - Ad una stessa sezione non può essere addetto più di un magistrato incaricato della direzione della stessa.

35.3. - La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo:

- a) alle attitudini e al merito;
- b) all'anzianità nel ruolo;

35.4. - Le attitudini ed il merito devono essere motivate con riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell'osservanza dei propri doveri; alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell'eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate; all'approfondimento della materia ordinamentale e dell'organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi **di studio** e da pubblicazioni. La motivazione deve fare riferimento a dati oggettivi ricavati, tra l'altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario.

35.5. - Nel conferimento degli incarichi di direzione delle sezioni lavoro (ove non esclusive), fallimentari, societarie, della famiglia, delle sezioni g.i.p./g.u.p. e delle sezioni stralcio, in considerazione dell'elevata specializzazione richiesta dalle materie e, per le ultime, della peculiarità dei compiti di coordinamento, deve aversi riguardo esclusivamente al criterio stabilito nel comma 35.3, lettera a). Nel conferimento di

quelli concernenti tutte le altre sezioni va data prevalenza al criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni e, a parità di requisiti attitudinali, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo.

35.6. - Il magistrato incaricato della direzione della sezione non può essere esonerato dal lavoro giudiziario e le proposte tabellari devono indicare le modalità con le quali egli intende assolvere il compito.

### 36. - *Sezioni distaccate.*

36.1. - L'organizzazione del lavoro presso la sezione distaccata è curata da un magistrato ad essa assegnato, al quale va tabellarmente conferito l'incarico ai sensi del paragrafo 35. Qualora presso una stessa sezione distaccata operino due o più magistrati, l'incarico di direzione deve essere conferito, nell'osservanza dei criteri stabiliti nel paragrafo 35, a quello di essi che è assegnato in via esclusiva ed a tempo pieno alla sezione distaccata.

36.2. - Le proposte tabellari devono indicare i criteri ai quali il Presidente del tribunale si atterrà nell'adozione del provvedimento dell'art. 48-*quinquies*, secondo comma, O.G., che va adottato successivamente all'instaurazione del procedimento, dopo avere sentito il giudice designato per la trattazione del procedimento. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato indicando: l'avvenuta audizione delle parti; le ragioni organizzative o le particolari esigenze delle parti che ne rendono opportuna l'adozione; le udienze che saranno trattate in deroga al criterio ordinario di localizzazione dell'ufficio; le misure realizzate allo scopo di evitare che il provvedimento possa determinare disfunzioni organizzative ed incidere sul regolare svolgimento dell'attività da parte del giudice incaricato della trattazione.

36.3. - Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i criteri cui i presidenti di tribunale si atterranno nell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 48 *quinquies* dell'O.G. Esigenze di funzionalità del servizio e specificità delle materie suggeriscono di considerare come rientranti tra gruppi omogenei di procedimenti, da trattare nelle sedi principali, quelli relativi alle esecuzioni immobiliari e alle funzioni di giudice tutelare.

36.4. - Nelle proposte tabellari, ovvero nel corso del biennio, il Presidente del tribunale può proporre che nelle sezioni distaccate aventi sede nelle isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La proposta deve essere formulata dopo avere sentito il Consiglio dell'ordine degli avvocati e va adeguatamente motivata indicando: le ragioni che la giustificano, avuto riguardo in particolare alle modalità dei collegamenti con le isole, al numero dei procedimenti e ad ogni altra circostanza a tal fine rilevante; il tempo, eventualmente determinato per il quale è destinata ad operare la deroga. La proposta formulata nel corso del biennio, corredata della documentazione a conforto, e del parere del Consiglio giudiziario deve essere trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura per la deliberazione dell'art. 48-*quater*, terzo comma, O.G.

### 37. - *Periodo feriale.*

37.1. - I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte di Appello entro il **10 maggio 2002** il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale.

37.2. - Nella redazione del prospetto devono essere osservati i seguenti criteri:

a) va evitata una ripartizione del periodo feriale in periodi troppo brevi ed è preferibile - salvo che ciò non sia impedito da cause eccezionali, da indicare specificamente - una distinzione del medesimo in due frazioni temporali;

b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata avendo riguardo alla anzianità nel ruolo e nell'ufficio, assicurando una equa rotazione;

c) la scelta dei magistrati deve essere effettuata assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale, nel rispetto della norma di ordinamento che impedisce l'espletamento delle funzioni monocratiche nel settore penale da parte dei magistrati che abbiano esercitato la funzione giurisdizionale per meno di tre anni, salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate;

d) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato con riferimento alla media degli

affari trattati in detto periodo negli ultimi tre anni ed in misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;  
e) i prospetti devono indicare altresì i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli;  
f) i magistrati in servizio nel periodo feriale devono godere delle ferie nel periodo immediatamente successivo ed in modo continuativo;  
g) in linea tendenziale, salvo deroghe eccezionali da motivare espressamente, non deve ritenersi ammissibile la fruizione delle ferie al di fuori dei due periodi sopra indicati.

37.3. - Il Presidente della Corte di Appello, ricevute le proposte del paragrafo 37.1 elabora i prospetti feriali, sui quali deve esprimere parere il Consiglio giudiziario, nell'osservanza delle direttive del par. 8, in quanto applicabili. I prospetti, con il parere e la documentazione allegata deve pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il **31 maggio 2002**.

37.4. - Deve ritenersi vietato il richiamo in servizio in periodo feriale di magistrati non compresi nel prospetto e che non siano compresi tra quelli indicati nel paragrafo 37.2, lett. e), salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili. Il relativo provvedimento dovrà essere congruamente motivato, indicando espressamente: le cause dell'impossibilità dell'espletamento delle funzioni da parte del magistrato destinato al servizio in periodo feriale e di quelli indicati sub 37.2, lett. e); le ragioni della scelta del magistrato richiamato in servizio.

## **Capo V**

### **Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio.**

#### **38. - Mobilità interna.**

38.1. - Nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni penali deve tenersi conto che coloro i quali abbiano svolto la funzione giurisdizionale per meno di tre anni non possono esercitare funzioni monocratiche, salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso dei succitati requisiti.

38.2. - I magistrati addetti agli uffici giudiziari non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad una sezione o ad un settore di servizio diversi da quello al quale sono assegnati, salvo per gravi e comprovate esigenze di funzionalità dell'ufficio.

38.3. - Sarà accordata preferenza, nella scelta tra sede centrale e sezione distaccata, al magistrato affidatario di minore portatore di handicap, ovvero di familiare convivente portatore di handicap che necessiti di assistenza ordinariamente prestata dal magistrato.

38.4. - L'organizzazione dell'ufficio deve tuttavia favorire una ragionata e moderata mobilità interna che, accanto alla valorizzazione delle specializzazioni, assicuri la diffusione delle competenze e la costanza dell'impegno professionale, evitando incrostazioni ed affievolimento delle motivazioni dei singoli.

38.5. - Nella ripartizione dei magistrati, dovranno essere indicate le potenziali cause d'incompatibilità ex artt. 18 e 19 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che ne impediscono o ne sconsigliano l'assegnazione a determinati settori.

#### **39.- Concorsi interni. Legittimazione**

39.1. - In tutti i casi in cui, per esigenze di servizio, si renda necessario il **tramutamento** di magistrati da una sezione o da un settore ad un altro, il dirigente dell'ufficio deve dare comunicazione dei posti da coprire a tutti i magistrati addetti all'ufficio ed a quelli allo stesso destinati dal Consiglio con delibera pubblicata sul bollettino, assegnando un congruo termine per proporre domanda.

39.2. - La comunicazione deve essere effettuata in periodi prestabiliti, di regola una o due volte l'anno, possibilmente coincidenti con le nuove assegnazioni di magistrati all'ufficio. Qualora nell'individuazione dei posti da coprire non sia seguito il mero criterio cronologico rispetto alla data della vacanza, il dirigente dell'ufficio, elencati i posti per i quali non si procede a concorso, indicherà le ragioni della scelta operata.

39.3. - Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il dirigente dell'ufficio deve invitare tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di **tramutamento** anche per posti diversi da quelli indicati nel bando, pur se attualmente non vacanti; in tal caso le domande potranno essere accolte limitatamente

alla copertura dei posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti e non mantengono efficacia per i successivi concorsi.

39.4. - Il magistrato destinato, per assegnazione o **tramutamento**, ad una sezione o ad un settore di servizio da lui richiesto non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio, se non per gravi e comprovate esigenze di servizio, da motivarsi specificamente.

39.5. - Il termine deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell'ufficio decide di provvedere alla copertura del posto.

39.6 - **Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita al momento in cui il posto lasciato vacante sia stato a sua volta ricoperto con l'assegnazione di altro magistrato. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi.**

39.7. - **I dirigenti degli uffici dovranno in ogni caso agevolare la partecipazione a corsi di formazione professionale di riconversione dei magistrati da tramutare ad altre funzioni.**

40. - *Criteria di valutazione.*

40.1. - Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al **tramutamento**, il dirigente dell'ufficio applicherà, nella formulazione della relativa proposta, i seguenti criteri di valutazione, opportunamente integrati fra loro ed utilizzati in maniera coerente ed uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio:

a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, **dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante. Nel passaggio dalle funzioni civili a quelle penali o viceversa saranno valutate, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate - relative ad aree omogenee di riferimento -che possano risultare qualificanti in relazione al posto messo a concorso;**

b) anzianità nel ruolo;

c) anzianità di servizio nell'ufficio.

40.2. - La proposta di assegnazione o di **tramutamento** deve essere sinteticamente ma adeguatamente motivata, anche con assegnazione di specifici punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri, mediante l'indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso.

40.3. - Nella valutazione delle attitudini, il dirigente dell'ufficio darà la preferenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nelle materie trattate nel posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile, **in essa inclusa quella del lavoro** per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, ed in materia penale, per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale.

40.4. - Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, prevarrà sugli altri criteri di valutazione quello fondato sulle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, **semprechè in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.**

40.5. - Nell'assegnazione degli altri posti, il criterio delle attitudini prevarrà sugli altri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni. A parità di requisiti attitudinali, il dirigente dell'ufficio darà la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.

40.6. - **Resta comunque salvo quanto stabilito dai paragrafi 21.6 e 46.4 per i magistrati destinati ad un posto diverso per la prolungata permanenza nel posto ricoperto.**

41. - *Scambio di posti.*

41.1. - Lo scambio di posti tra i magistrati addetti all'ufficio è ammesso a condizione che non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicati gli interessi degli altri magistrati che avrebbero diritto di essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.

41.2. - A tal fine, le istanze di scambio dovranno essere comunicate a tutti i magistrati addetti all'ufficio, con l'assegnazione di un congruo termine per la presentazione di osservazioni, e qualora emergano concorrenti aspirazioni si procederà ai concorsi interni.

*42. - Istituzione di nuove sezioni, accorpamento di sezioni.*

42.1. - In caso di istituzione di una nuova sezione, che non abbia luogo mediante scorporo o separazione di altre sezioni, i nuovi posti devono essere messi a concorso e tutti i magistrati addetti o destinati all'ufficio possono presentare domanda di **tramutamento** o assegnazione.

42.2. - Qualora la nuova sezione risulti dalle unioni di sezioni preesistenti, i magistrati di tali sezioni verranno ad essa assegnati di diritto. Nei casi in cui il numero dei magistrati ecceda il numero dei posti richiesti dalle esigenze di servizio, saranno esclusi quelli con minore anzianità di servizio nell'ufficio, senza incidenza alcuna sul computo del periodo di permanenza minimo al fine di ulteriori **tramutamenti**.

42.3. - Qualora alla nuova sezione siano assegnate per intero materie già attribuite a sezioni preesistenti nonché ulteriori materie, verranno ad essa assegnati di diritto i magistrati che trattavano tali materie, anche se in precedenza non inseriti in apposita sezione, fermo restando quanto previsto sub 42.2 per il caso di eccedenza di magistrati rispetto ai posti disponibili.

42.4. - Nei restanti casi di istituzione o abbinamento delle sezioni (da realizzare secondo criteri oggettivi), l'assegnazione dei magistrati alle sezioni, come sopra individuate, consegnerà di diritto dall'abbinamento delle preesistenti sezioni, fermo restando quanto previsto sub. 42.2 per il caso di eccedenza di magistrati rispetto ai posti disponibili.

42.5. - Nell'ipotesi in cui non possono essere adottati i criteri suindicati, oppure i posti disponibili eccedano il numero dei magistrati provenienti dalle sezioni accorpate, dovranno essere banditi concorsi aperti a tutti i magistrati dell'ufficio.

*43. - Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.*

43.1. - I criteri di cui al paragrafo 40 saranno adottati anche in caso di destinazione di nuovi magistrati all'ufficio, tenendo conto che gli stessi sono ammessi a partecipare ai concorsi interni anche prima che abbiano preso effettivamente possesso dell'ufficio (vedi paragrafo 39.1)

43.2. - Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell'ufficio, la delibera di variazione tabellare ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire si farà fronte mediante l'istituto della supplenza.

43.3. - Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato con successo ad un concorso per la copertura di posti vacanti dev'essere inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare; nel tempo necessario per l'espletamento della relativa procedura, può essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti.

*44. - Assegnazione di Presidenti di sezione.*

44.1. - Le disposizioni che precedono si applicano anche all'assegnazione dei presidenti di sezione.

*45. - Assegnazione di uditori giudiziari.*

45.1. - L'elenco delle sedi da assegnare agli uditori giudiziari deve essere comunicato, almeno un mese prima della data fissata per la scelta, ai dirigenti degli uffici giudiziari interessati, i quali disporranno i concorsi interni e formuleranno le conseguenti proposte di variazione tabellare. I posti che risulteranno vacanti all'esito di tali procedure saranno destinati agli uditori giudiziari.

45.2. - L'identificazione delle funzioni penali assegnate agli uditori deve essere effettuata nel rispetto delle norme di cui ai commi 2 bis e 2 quater dell'art. 7 bis dell'Ordinamento Giudiziario come novellato dall'art. 57 della legge n. 479/99. La deroga di tale norma è permessa esclusivamente qualora ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso dei succitati requisiti.

45.3. - Gli uditori giudiziari, in occasione del conferimento delle funzioni, non possono comunque essere assegnati alle sezioni stralcio.

45.4. - Le proposte di variazione tabellare conseguenti all'assegnazione di uditori all'ufficio devono essere formulate senza indugio, subito dopo la comunicazione dell'assegnazione, e devono essere comunicate immediatamente al Consiglio Superiore della Magistratura ed agli uditori interessati; l'efficacia delle relative delibere è differita alla data in cui l'uditore, completato il periodo di tirocinio c.d. mirato, prenderà possesso dell'ufficio assegnatogli.

45.5. - Tali proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata alla Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari ed al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell'azione disciplinare.

*46. - Permanenza ultradecennale nel medesimo posto.*

46.1. - La permanenza del magistrato nel medesimo posto tabellarmente individuato per periodi eccessivamente prolungati (comunque superiori a dieci anni) è ammessa soltanto qualora il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio provochi significativi disservizi, da illustrarsi specificamente nella proposta; è esclusa in ogni caso la permanenza ultradecennale del magistrato nelle sezioni fallimentari, in quelle che si occupano della materia societaria e nelle sezioni distaccate.

46.2. - Al fine di consentire la verifica del rispetto della suddetta regola, nella proposta di tabella il dirigente dell'ufficio deve indicare, accanto al nome del magistrato, il numero di anni di permanenza nel posto assegnatogli, computandosi nel periodo tutte le funzioni svolte sia come giudice, sia come Presidente di sezione.

46.3. - Qualora i magistrati con presenza ultradecennale siano più di uno per sezione, si procederà gradualmente alla sostituzione di un magistrato ogni anno, a partire da quello con maggiore anzianità di servizio.

46.4. - Nel caso in cui, per la prolungata permanenza nel medesimo posto, il magistrato debba essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio, il dirigente dell'ufficio - **previa comunicazione a tutti i magistrati dell'ufficio dei posti vacanti che intende ricoprire, ed includendo tra tali posti anche quello occupato dal magistrato che deve essere tramutato per superamento del limite di permanenza decennale - inviterà quest'ultimo ad esprimere** le proprie preferenze nel termine di un anno, trascorso il quale lo destinerà ad uno dei posti disponibili assecondandone le aspirazioni **ove non sussistano ragioni ostative.**

46.5. - La permanenza nella sezione g.i.p./g.u.p. è specificamente disciplinata dal paragrafo 21.

*47. - Trasferimenti d'ufficio.*

47.1. - Il **tramutamento** d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:

a) nel caso in cui occorra coprire una sezione distaccata ovvero potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento;

b) nel caso di istituzione di una nuova sezione mediante scorporo o separazione di altre sezioni;

c) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuno;

d) nel caso di permanenza ultradecennale di un magistrato nel medesimo posto.

47.2. - Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire, che devono risultare, per quanto possibile, conformi a quelli indicati al paragrafo 40. **In particolare, la scelta dovrà cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale o altro, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento.**

47.3. - Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio per assegnazione o **tramutamento** d'ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio.

47.4. - Nel caso di cui alla lettera d) **e di tramutamenti ai sensi dell'art. 57 della legge n. 479//1999**, il magistrato non può essere nuovamente destinato al posto di origine prima di **tre** anni.

48. - *Incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.*

48.1. - L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli artt. 18 e 19 O.G., e precisando, conseguentemente, i settori nei quali è necessario non destinarli.

49. - *Astensione e ricusazione.*

49.1. - Le proposte tabellari devono indicare i criteri che saranno seguiti per la sostituzione di magistrati astenuti o ricusati.

49.2. - I criteri del paragrafo che precede devono assicurare l'identificazione del magistrato in base a parametri oggettivi e possibilmente automatici ed il provvedimento di sostituzione deve essere congruamente motivato ed indicare specificamente le ragioni e le modalità della scelta.

## **Capo VI** **Criteri per l'assegnazione degli affari.**

50. - *Precostituzione del giudice. Principi generali.*

50.1. - Il dirigente dell'ufficio, il presidente della sezione ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici in base a criteri oggettivi e predeterminati, allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di precostituzione del giudice, riferibile anche al giudice persona fisica.

50.2. - Qualora la stessa materia sia assegnata a più sezioni **o**, nel caso di sezione unica, a più giudici, dovranno essere indicati i criteri di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni **e tra i diversi magistrati.**

51. - *Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c.*

51.1. - Le controversie in materia di lavoro e di cui all'art. 442 c.p.c. devono esser assegnate nel rispetto del principio di separatezza fissata dall'art. 46 O.G..

51.2. - Atteso che i magistrati addetti alla sezione lavoro sono tutti qualificati da una omogenea professionalità, l'assegnazione degli affari salvo i principi di cui ai paragrafi che seguono, deve avvenire **in base a criteri automatici**, salvo i correttivi volti ad assicurare evidenti esigenze di funzionalità (cause connesse da riunire).

51.3. - Negli uffici giudiziari di grandi dimensioni, la ripartizione del lavoro, allo scopo di favorire l'integrazione tra i magistrati del nuovo ufficio unificato, deve essere effettuata verificando la possibilità di una redistribuzione delle controversie per le quali non sia stata celebrata alcuna udienza. Nell'impossibilità oggettiva di siffatta redistribuzione, ai magistrati già in servizio presso il Tribunale devono essere assegnati gli affari di nuova iscrizione, proporzionalmente alla definizione delle controversie in Appello.

52. - *Assegnazione degli affari nell'Ufficio G.I.P.*

52.1. - **La ripartizione del lavoro all'interno dell'ufficio G.I.P deve mirare ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati.**

52.2. - Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al G.I.P. si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità. In sede tabellare

dovranno altresì essere indicati i criteri di individuazione del sostituto in caso di astensione, ricusazione e impedimento.

52.3. - I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di g.i.p. e di g.u.p. siano svolte da due magistrati diversi.

### *53. - Assegnazione affari negli uffici minorili*

53.1. - L'assegnazione degli affari negli uffici minorili dovrà avvenire tendenzialmente utilizzando ciascun magistrato sia nelle funzioni civili che in quelle penali.

Per l'assegnazione degli affari sia penali che civili devono essere individuati criteri obiettivi e predeterminati secondo quanto stabilito nel presente capo.

53.2. - Gli affari civili attribuiti al giudice monocratico possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale anche ai giudici onorari, nelle materie che per oggetto e caratteristiche sono da lui ritenute congrue anche con riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale del singolo magistrato

53.3. - Il giudice onorario designato quale relatore, o quello al quale il collegio **abbia** delegato l'assunzione dei mezzi di prova ammessi in sede collegiale, deve far parte del collegio che definisce il procedimento.

### **53 bis - Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di sorveglianza**

**L'assegnazione degli affari negli Uffici di sorveglianza pluripersonali dovrà avvenire, per i condannati detenuti, seguendo il criterio dell'istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare, combinato - in relazione alla diversa tipologia degli istituti di pena ed al numero complessivo dei detenuti definitivi - con altri criteri automatici. Per i condannati liberi dovranno essere previsti criteri obiettivi e predeterminati di assegnazione che garantiscano tendenzialmente la continuità di trattazione da parte di un medesimo magistrato.**

**L'assegnazione degli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza dovrà avvenire già dal momento della registrazione della istanza, secondo criteri obiettivi e predeterminati che valorizzino la funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto. Per i condannati liberi, l'adozione di criteri predeterminati dovrà tendere ad evitare la dispersione di conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività monocratica.**

**Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri obiettivi, anche ai componenti esperti, nelle materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.**

**Al fine di consentire che l'attività del singolo magistrato, sia quella monocratica, sia quella diretta alla predisposizione degli elementi utili per la decisione del collegio, si realizzi in un quadro di adeguata funzionalità, può risultare opportuna l'adozione di moduli organizzativi che tendano alla costituzione di un ufficio del magistrato di sorveglianza, con idonea provvista di personale amministrativo di diretta collaborazione.**

### *54. - Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione*

54.1 - Per comprovate esigenze di servizio possono essere previste, con riguardo ad ipotesi predeterminate, deroghe **ai criteri di assegnazione degli affari**. Il provvedimento che **attu** la deroga **deve essere adeguatamente motivato**.

### *55. - Giudici onorari di Tribunale*

55.1. - I criteri di assegnazione degli affari devono trovare applicazione anche rispetto ai G.O.T., tenendo conto dei compiti che gli stessi possono svolgere, in conformità alla legge e in osservanza della presente circolare.

### *56. - Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione*

56.1.- Nelle tabelle devono essere predeterminati criteri oggettivi di attribuzione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione.

*57. - Assegnazione degli affari alle Sezioni distaccate*

57.1.- Criteri di assegnazione degli affari alle sezioni distaccate vanno determinati, in via generale, ai sensi dell'art.48 quater dell'O.G..

Devono essere altresì predeterminate le ragioni che, con riferimento a specifiche materie, possono dar luogo alla trattazione delle cause presso la sede distaccata.

*58. - Criteri di priorità ex art. 227 d. lgs. 51/98*

58.1. - La determinazione dei criteri di priorità indicata in via transitoria dall'art. 227 del d.lgs. 51/98 non deve interferire con i criteri predeterminati per l'assegnazione degli affari.

58.2. - Allo scopo di dare attuazione all'art. 227 d.lgs. n. 51/1998, in ogni distretto dovrà essere organizzata una conferenza degli uffici con la partecipazione dei dirigenti di tutti gli uffici giudicanti e requirenti del distretto o loro delegati, cui competerà di elaborare soluzioni organizzative ed operative dirette alla più sollecita definizione dei processi pendenti alla data di efficacia della riforma (2 giugno 1999). La conferenza, che sarà preceduta da riunioni aperte a tutti i magistrati dei singoli uffici, verrà convocata per ciascun distretto dal Presidente della Corte d'Appello, con lo scopo di armonizzare ed individuare i moduli organizzativi più idonei per la corretta attuazione dell'art. 227 nel concreto contesto di ciascuna realtà territoriale.

I verbali relativi ai lavori della conferenza dovranno essere allegati alla proposta di composizione degli uffici che i dirigenti sono tenuti a formulare in base alla presente circolare.

58.3. - Nelle proposte saranno specificate eventuali modifiche ai criteri di priorità di cui all'art. 227 D.l.vo. n. 51/98, che fossero già stati indicati **nelle proposte tabellari relative al biennio 2000/2001.**

## **Capo VII**

### **Giudici onorari di tribunale**

*59. - Compiti dei giudici onorari di tribunale.*

I giudici onorari di tribunale (g.o.t.) possono svolgere attività collaborativa in funzioni monocratiche e di supplenza dei giudici professionali che esercitano dette funzioni e, nei casi nei quali sia impossibile provvedere altrimenti, di supplenza dei giudici professionali nei collegi.

*60. - Inserimento dei giudici onorari di tribunale nelle tabelle.*

60.1. - Le proposte tabellari, nei tribunali organizzati in sezioni, o che hanno sezioni distaccate, devono indicare le sezioni, preferibilmente non specializzate, alle quali sono assegnati i g.o.t., ed i criteri di assegnazione degli affari. Nei tribunali non organizzati in sezioni devono essere indicati i criteri di assegnazione degli affari.

60.2. - I criteri di assegnazione degli affari devono essere formulati nell'osservanza dell'art. 43-bis, terzo comma, O.G.. Salvo imprescindibili esigenze di servizio, alle quali non possa altrimenti farsi fronte, da documentare adeguatamente, deve essere seguito il criterio di assegnare ai g.o.t. le controversie già rientranti nella competenza del pretore e di non assegnare, nel settore civile, affari nelle materie del lavoro, fallimentare, societaria e della famiglia.

60.3. - Le proposte tabellari devono indicare stabilmente i g.o.t. come supplenti dei giudici professionali esclusivamente per le funzioni monocratiche. I g.o.t. possono essere destinati a supplire i giudici professionali nei collegi esclusivamente in casi eccezionali e qualora non sia possibile provvedere altrimenti, anche mediante il ricorso alle tabelle infradistrettuali.

## **Capo VIII**

### **Udienze e composizione dei collegi.**

61. - *Calendario delle udienze.*

61.1. - Le proposte tabellari devono indicare i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato, **tenendo conto - nella determinazione del calendario delle udienze e delle camere di consiglio - di quanto disposto dagli artt. 113, 114 disp. Att. C.p.c. e 16 d. lgs. n. 273/1989.**

61.2. - Le udienze per i processi già attribuiti al giudice collegiale ed ora decisi dal giudice monocratico devono essere fissate in numero superiore a quello stabilito prima dell'unificazione dell'ufficio di primo grado.

61.3. - I capi degli uffici devono sorvegliare circa il rispetto dell'orario e dello scaglionamento degli orari per i singoli processi.

62. - *Criteri di composizione dei collegi.*

62.1. - I criteri di composizione dei collegi devono essere predeterminati anche all'interno della medesima sezione.

62.2. - Qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di sezione, o se questo manchi, la presidenza spetterà al magistrato più elevato in qualifica o al più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.

62.3. - Qualora i presidenti di Corte, ovvero di tribunale, oppure i presidenti di sezione di tribunale dirigano più sezioni, devono essere predeterminati i collegi e le udienze che i presidenti intendono presiedere.

62.4. - Nei casi in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio non organizzato in sezioni, ovvero ad una sezione penale, sia superiore a quello necessario per la composizione del collegio, il calendario delle udienze deve indicare anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza o, comunque, i criteri di formazione di questi collegi, in modo che risulti soddisfatta l'esigenza della precostituzione del collegio. In detti casi deve essere assicurata la periodica reiterazione dei collegi, in modo da agevolare la fissazione delle udienze di rinvio nei processi di lunga durata.

63. - *Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie.*

63.1. - Il principio di precostituzione dei collegi riguarda anche l'indicazione dei componenti privati degli uffici minorili, degli esperti dei tribunali di sorveglianza, di quelli delle sezioni agrarie e, quindi, le proposte tabellari devono prevedere le eventuali sostituzioni sulla base di criteri generali ed obiettivi.

63.2. - Le proposte tabellari devono indicare, con riferimento al calendario delle udienze, anche per il periodo feriale, i sostituti previsti per ciascuna udienza ed il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni che lo giustificano.

63.3. - Per i tribunali per i minorenni le proposte tabellari devono indicare i giudici onorari designati a comporre il collegio dell'udienza preliminare (art.50-*bis*, secondo comma, r.d. n.12 del 1941, aggiunto dall'art.14 d.P.R. n.449 del 1988), oltre che delle udienze dibattimentali penali, delle udienze di opposizione allo stato d'adottabilità e delle udienze civili.

63.4. - Per i tribunali di sorveglianza, fermo il potere del Presidente del tribunale di sorveglianza di disporre le supplenze nell'ambito dei vari uffici del distretto nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio, a norma dell'art.70-*bis* lett. c), legge n.354 del 1975, i presidenti delle corti di Appello daranno corso alle richieste di supplenza "esterna" formulate ai sensi dell'art.70-*bis* lett. d) della stessa legge ogni qualvolta la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione ovvero dalla opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, dalla opportunità di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario: da sopprimere).

**63.5. - Nella formazione dei collegi del tribunale di sorveglianza, si dovrà prevedere la presenza nel collegio del magistrato cui l'affare è stato assegnato, per l'attività monocratica o per l'attività istruttoria.**

64. - Collegi bis per le corti di assise e per le corti di assise di Appello.

64.1. - Le proposte tabellari devono indicare, per le corti di assise e per le corti di assise di Appello, i criteri generali che consigliano la istituzione dei cc.dd. collegi *bis*, ai sensi dell'art. 10, legge 28 luglio 1989, n. 273.

64.2. - La formazione dei collegi *bis* deve essere specificamente motivata con riferimento ai criteri indicati nel comma che precede, ovvero alle peculiari ed eccezionali ragioni della eventuale deroga.

64.3. - Le proposte tabellari devono indicare i nominativi di due magistrati da designare per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunti a norma dell'art. 10 legge 28 luglio 1989 n. 273, precisando i criteri della scelta. In mancanza dell'indicazione dei nominativi, vanno specificati i criteri di designazione dei magistrati che presteranno servizio a norma del citato art. 10. In linea generale, salvo casi particolari, è possibile designare come aggiunto un unico magistrato.

## **Capo IX**

### **Organizzazione degli uffici del pubblico ministero**

65. - *Procedimento di approvazione dei criteri di organizzazione degli uffici requirenti.*

65.1. - Negli uffici del pubblico ministero il Procuratore della Repubblica redige i criteri di organizzazione dell'ufficio in conformità delle direttive della presente circolare **prevedendo l'assegnazione dei procedimenti ai magistrati, ai gruppi di lavoro e, all'interno dei gruppi, ai singoli magistrati.**

65.2. - **Entro il 15 marzo 2002 provvederà a depositare i criteri di organizzazione presso la segreteria dell'ufficio**, dandone comunicazione a tutti i magistrati ad esso assegnati. Identica procedura verrà seguita per le ulteriori modifiche sempre riguardanti criteri generali.

65.3. - I criteri devono essere corredati da prospetti riepilogativi dell'organico dell'ufficio, indicando separatamente i magistrati per i quali alla data della sua stesura sia stato disposto con delibera pubblicata sul bollettino, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio, le statistiche dell'ufficio, specificando le eventuali vacanze ed i dati relativi all'attività svolta con riferimento all'esito dei procedimenti.

65.4. - I magistrati dell'ufficio, entro dieci giorni dalla comunicazione del comma 65.1, possono depositare osservazioni scritte e suggerimenti. Il dirigente dell'ufficio, scaduto il termine per le osservazioni, trasmette i criteri, le osservazioni eventualmente presentate e le proprie controdeduzioni al Consiglio giudiziario, che deve rendere parere motivato su detti criteri ai sensi del paragrafo 8.3., disponendo all'esito ed entro il **30 aprile 2002** la trasmissione di tutti gli atti al Consiglio Superiore della Magistratura.

65.5. - I criteri redatti dal dirigente dell'ufficio diventano efficaci con l'approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

66. - *Gruppi di lavoro. Specializzazione.*

66.1. - L'organizzazione del lavoro deve essere ispirata dal criterio della specializzazione, temperato dalla rotazione periodica dei sostituti, in modo da garantire l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'ufficio.

66.2. - Negli uffici di maggiori dimensioni deve essere privilegiata la costituzione di gruppi di lavoro specializzati per la trattazione di materie che richiedano particolari tecniche di indagine e/o la conoscenza di settori specialistici fornendo di ciò adeguata motivazione anche al fine di valutare i vantaggi derivanti dalle scelte operate.

66.3. - Il dirigente dell'ufficio designa per il coordinamento del gruppo di lavoro un procuratore aggiunto ovvero uno dei sostituti ad esso assegnati, allo scopo di assicurare lo scambio di esperienze e favorire l'omogeneità degli indirizzi. La scelta del coordinatore deve essere motivata con riferimento ai criteri delle attitudini, desunti da elementi oggettivi, dell'anzianità nel ruolo e dell'anzianità di servizio presso l'ufficio. La composizione di detti gruppi o specializzazioni, anche individuali, con l'indicazione della ripartizione interna del lavoro deve essere specificata nei criteri di organizzazione.

66.4. - Negli uffici di minori dimensioni, nell'impossibilità di costituire gruppi di lavoro, deve essere favorita la specializzazione in capo a singoli magistrati.

66.5. - L'assegnazione ai gruppi deve avvenire con provvedimento motivato del dirigente dell'ufficio, previo interpellato di tutti i sostituti. Il Procuratore della Repubblica, procede alla scelta dei magistrati nell'osservanza dei seguenti criteri: valutazione delle attitudini desunte dalla pregressa attività svolta e da ogni elemento utile, purché oggettivo e verificabile; valutazione dell'anzianità nel ruolo; valutazione dell'anzianità di servizio nell'ufficio. Il provvedimento del dirigente dell'ufficio deve essere specificamente motivato, con l'indicazione delle ragioni della scelta e delle particolari ragioni che, eventualmente, non consigliano la assegnazione di un sostituto che abbia proposto espressa domanda di destinazione al gruppo di lavoro.

66.6. - I criteri di organizzazione del lavoro devono precisare se siano istituiti turni per determinati servizi fra tutti o fra alcuni soltanto dei magistrati addetti all'ufficio, se e quali vantaggi o inconvenienti derivino dall'adozione dello schema organizzativo proposto.

67. - *Criteri di assegnazione degli affari.*

67.1. - I criteri di organizzazione del lavoro devono precisare anche quelli predeterminati di assegnazione degli affari, **ivi compresi quelli che il Procuratore intende riservare a sé stesso, affari** che, per l'ufficio requirente di primo grado, non possono essere articolati in modo da realizzare una ripartizione del carico di lavoro che riproduca all'interno dell'ufficio la pregressa distinzione di competenza tra procura presso la pretura e procura presso il tribunale.

67.2. - L'assegnazione degli affari rientra nella responsabilità del dirigente dell'ufficio, ma non possono ritenersi ammissibili parametri genericamente equitativi o che realizzano una discrezionalità incontrollata del dirigente.

67.3. - I criteri di assegnazione degli affari sono derogabili in presenza di esigenze di servizio ovvero in considerazione della specifica professionalità richiesta dalla trattazione di singoli affari. In entrambi i casi la deroga deve essere adeguatamente motivata, con indicazione espressa delle ragioni che la giustificano. **Dovranno essere del pari adeguatamente motivati i provvedimenti con i quali il Procuratore della Repubblica assegni a se stesso singoli affari al di fuori dei casi previsti nel paragrafo 67.1.**

67.4. - In ipotesi di coassegnazione non potrà essere escluso il magistrato designabile in base al programma di organizzazione.

67.5 - I procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., devono essere assegnati a magistrati della D.D.A., salvo casi eccezionali che vanno motivati ai sensi dell'art. 70-bis, terzo comma, O.G. e salvo quanto previsto dalla circolare approvata dal CSM il 13.10.99; il relativo ordine di servizio è comunicato ai magistrati addetti alla direzione e al Consiglio Superiore della Magistratura.

68. - *Procuratori Aggiunti.*

68.1. - Gli aggiunti svolgono le funzioni **giurisdizionali** loro delegate dal Procuratore **ed inoltre:**

- coordinano la sezione loro affidata e sono responsabili davanti al Procuratore dell'attività dei singoli sostituti;
- designano i magistrati che all'interno della sezione debbono occuparsi del procedimento secondo i criteri di organizzazione dell'ufficio;
- riferiscono al Procuratore sui procedimenti per i quali è previsto che i singoli sostituti informino l'aggiunto;
- informano il Procuratore degli affari amministrativi afferenti il gruppo da loro diretto;
- procedono alle coassegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte della loro sezione e informano il Procuratore della necessità di coassegnazione con magistrati di altre sezioni;
- assicurano un'uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dai giudici, nella conduzione delle indagini predisponendo dei protocolli di indagine per categorie di procedimenti, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati della sezione loro affidata.

69. - *Integrazione degli uffici di procura unificati; trattazione dei carichi pendenti presso gli uffici soppressi: direttive transitorie.*

**Le direttive contenute nel par. 69 della circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio**

**2000/2001 continuano ad applicarsi in relazione alla concreta situazione organizzativa degli uffici.**

*70. - Continuità nella designazione del sostituto.*

70.1. - La necessità di assicurare la continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati per tutte le fasi del medesimo grado richiede che intervengano tra Procuratore della Repubblica, Presidente della sezione g.i.p. o magistrato incaricato della direzione della medesima e Presidente del Tribunale i necessari accordi, allo scopo di permettere l'adozione di moduli organizzativi che rendano possibile in linea tendenziale la partecipazione all'udienza del magistrato che ha diretto l'indagine. La realizzazione di siffatto sistema può avvenire attraverso le riunioni trimestrali previste dall'art. 15 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale.

70.2. - Nel corso delle indagini preliminari la sostituzione del magistrato designato deve essere adeguatamente motivata con riferimento ad esigenze oggettive e verificabili. Qualora la sostituzione non sia stata richiesta o condivisa dal sostituto designato, il provvedimento di sostituzione, corredato delle osservazioni dei magistrati interessati e del parere del Consiglio giudiziario, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.

*71. - Comunicazione dei provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione e sostituzione del P.M.*

71.1. - I provvedimenti non urgenti di modificazione dei criteri di organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione, adottati nell'osservanza della procedura stabilita al paragrafo 65 devono essere trasmessi ogni tre mesi al Consiglio Superiore della Magistratura.

71.2. - I provvedimenti di avocazione e/o di sostituzione del magistrato designato per le indagini preliminari e per l'udienza, qualora la sostituzione sia stata richiesta ovvero condivisa dal sostituto designato, devono essere trasmessi ogni tre mesi al Consiglio Superiore della Magistratura.

*72. - Vice procuratori onorari.*

**72.1. - I criteri di organizzazione devono indicare anche i vice procuratori onorari presenti alla data del 2 gennaio 2002.**

72.2. - I criteri di organizzazione devono indicare le modalità di attribuzione ai vice procuratori onorari dei compiti che ad essi verranno affidati, nell'osservanza delle norme di ordinamento giudiziario.

72.3. - I criteri di organizzazione, anche allo scopo di identificare l'ambito di applicazione dell'incompatibilità dell'art. 42-quater, O.G., per i vice procuratori che esercitano la funzione forense, devono espressamente indicare se questi eserciteranno le funzioni esclusivamente presso la sede principale o presso una o più sezioni distaccate, **ovvero presso gli uffici del giudice di pace.**

*73. - Direzioni Distrettuali Antimafia.*

Le Direzioni Distrettuali Antimafia restano disciplinate dalla Circolare 13 febbraio 1993 e successive modificazioni, cui si rinvia integralmente.

## **Capo X** **Funzioni particolari.**

*74. - Referente informatico e Referente per la formazione.*

74.1. - La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente informatico e **di referente** per la formazione, le funzioni giudiziarie che **essi sono stati chiamati** a svolgere **nonché - ove** sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria **ordinaria. L'esonero deve tener conto dell'**ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro, oppure nell'esenzione da specifiche attività.

74.2. - La proposta tabellare deve precisare se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta, allo scopo di sollecitare i necessari interventi da parte del Ministero della giustizia.

74.3. - Il referente informatico, in accordo con i dirigenti degli uffici, può individuare magistrati di riferimento, allo scopo di conoscere le specifiche esigenze di ciascun ufficio e di realizzare il miglior utilizzo degli strumenti informatici. I magistrati di riferimento devono essere indicati nelle tabelle.

75. - *Commissari agli usi civili.*

75.1. - Le proposte tabellari devono indicare i Commissari agli Usi Civici e gli eventuali Commissari Aggiunti.

75.2. - Il Commissario titolare assegna gli affari ai Commissari aggiunti eventualmente designati secondo criteri predeterminati.

75.3. - I Commissari agli usi civili possono essere parzialmente esonerati dall'attività giudiziaria, in misura non superiore all'80%, da quantificare in almeno il 10% ogni 80 cause assegnate. L'esonero parziale dal lavoro giudiziario, e la misura del medesimo, devono essere indicate nella proposta di tabella.

## **Capo XI Corte di Cassazione**

76. - *Formazione della tabella.*

76.1. - **In applicazione dell'art. 7 bis, comma 3 O.G., la disciplina tabellare si applica alla Corte di Cassazione, fatti salvi gli adattamenti conseguenti alla peculiarità delle funzioni di nomofilachia.**

76.2. - Il primo Presidente della Corte di Cassazione propone al Consiglio Superiore della Magistratura la proposta tabellare, formulata tenendo conto delle direttive della presente circolare, in particolare, di quelle del paragrafo 5, che permettono di tenere conto dell'apporto collaborativo del Presidente aggiunto, dei Presidenti di sezione, dei consiglieri e del Gruppo Consultivo.

**Nella proposta tabellare dovrà essere altresì indicata la composizione dell'Ufficio del massimario e del ruolo, con la specificazione dei compiti assegnati ai magistrati che ne fanno parte.**

**76.3. - La proposta di organizzazione relativa al periodo feriale dovrà pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 31 maggio 2002.**

77. - *Costituzione dei collegi.*

77.1. - La proposta tabellare deve indicare:

- a) i criteri di composizione dei collegi all'interno di ciascuna sezione;
- b) le ragioni dell'eventuale deroga dei criteri sub a), da effettuare almeno tre mesi prima della sua attuazione;
- c) i criteri per designazione del sostituto, in caso di astensione, rikusazione o impedimento del Presidente di sezione ovvero di un consigliere.

78. - *Assegnazione degli affari alle sezioni.*

78.1. - La proposta tabellare deve indicare le materie assegnate alle diverse sezioni, **specificando la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 3, sesto comma, della l. n. 89/2001 e la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 610, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della l. 26 marzo 2001, n. 128.**

78.2. - La proposta tabellare deve indicare il criterio di ripartizione degli affari relativi ad una stessa materia assegnata a più sezioni.

79. - *Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori.*

79.1. - La ripartizione degli affari all'interno della sezione, tra i diversi collegi e, successivamente, la designazione del relatore deve avvenire secondo criteri predeterminati, che devono essere indicati nella proposta tabellare.

79.2. - I criteri devono contemplare la possibilità di raggruppare, nella stessa udienza, affari che implicano la soluzione di questioni omogenee.

79.3. - La deroga dei criteri è possibile esclusivamente per motivate esigenze di servizio, tra esse comprese quelle derivanti dalla necessità di risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tenere conto della specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza - che vanno espressamente indicate - di determinati magistrati.

#### *80. - Assegnazione degli affari penali.*

80.1. - Nell'assegnazione degli affari penali, per i procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata va osservato il criterio di distribuirli tra le diverse sezioni della Corte e, nell'ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati che garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell'ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.

80.2. - I criteri di assegnazione degli affari devono prevedere meccanismi di attribuzione ad un unico collegio dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi nello stesso processo.

#### *81. - Sezioni Unite.*

81.1 - Le direttive fissate nei paragrafi precedenti si applicano alle Sezioni Unite, in quanto compatibili con le peculiari funzioni di questo organo.

Allo scopo di assicurare la presenza, nei collegi, di consiglieri di tutte le sezioni, ma anche di permettere la costante presenza di taluni consiglieri e la designazione di relatori particolarmente esperti in determinate questioni, sono possibili deroghe alle direttive indicate nel paragrafo 78 che precede, indicando i criteri che le giustificano.

### **Capo XI bis**

#### ***Criteri organizzativi della Procura Generale presso la Corte di Cassazione.***

**In applicazione degli artt. 2 e 7-ter, terzo comma, O.G. il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione propone al Consiglio Superiore della Magistratura i criteri generali di organizzazione dell'Ufficio avvalendosi dell'apporto collaborativo dei magistrati della Procura Generale e del Gruppo consultivo presso la Corte di Cassazione.**

**Nella proposta organizzativa dell'Ufficio dovranno essere indicati anche i criteri per la distribuzione degli affari tra i singoli magistrati.**

**L'eventuale revoca del provvedimento di assegnazione - provvedimento che comporta la piena autonomia del singolo sostituto nella trattazione del relativo procedimento - dovrà essere specificamente motivato.**

**I criteri di organizzazione saranno depositati presso la segreteria della Procura Generale entro il 15 marzo 2002, con avviso ai magistrati dell'Ufficio i quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, possono depositare osservazioni e suggerimenti. Il Procuratore Generale, scaduto tale termine, trasmette al Consiglio superiore della magistratura entro il 30 aprile 2002 i criteri di organizzazione dell'ufficio e le osservazioni eventualmente presentate.**

**Insieme alle osservazioni dei magistrati sarà trasmesso anche il parere eventualmente espresso dal Gruppo Consultivo presso la Corte di Cassazione.**

### **Capo XII**

### ***Supplenza. Applicazione. Assegnazione congiunta a più uffici.***

82. - *Finalità dell'applicazione e della supplenza.*

82.1. - Le applicazioni e le supplenze costituiscono istituti ai quali **i dirigenti degli uffici giudiziari** devono fare **opportuno** ricorso allo scopo di assicurare la prontezza e la continuità dell'esercizio della funzione giurisdizionale nei casi di assenza, impedimento temporaneo o mancanza dei magistrati dell'ufficio.

82.2. - La supplenza permette di porre rimedio all'assenza, ovvero all'impedimento temporaneo di un magistrato determinato, attraverso la sua sostituzione, in via contingente e temporanea, con altro magistrato che fa parte dello stesso ufficio, oppure - nel caso previsto dal paragrafo 94 - di altri uffici dello stesso distretto.

82.3. - L'applicazione determina l'inserimento, in via contingente e temporanea, di un magistrato all'interno di un ufficio, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico e dall'assenza o impedimento di magistrati che di esso ne fanno parte, sempre che le esigenze di quest'ultimo siano imprescindibili e prevalenti.

83. - *Assegnazione congiunta a due o più uffici.*

83.1. - L'assegnazione congiunta, realizzata in virtù delle tabelle infradistrettuali e nell'osservanza delle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive del paragrafo 16.2, lett. a), permette di disporre l'assegnazione in via ordinaria di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza, allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell'organico e l'organizzazione dei singoli uffici, di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità.

83.2. - L'assegnazione congiunta non è subordinata all'accertamento di esigenze di servizio "imprescindibili e prevalenti" dell'ufficio di destinazione, non richiede l'esistenza di "vacanze" nell'organico e va disposta nell'osservanza delle direttive stabilite nel capo I, mediante previsione tabellare, eventualmente adottata in sede di procedura di variazione della tabella **di composizione dell'ufficio**.

84. - *Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti e coassegnati.*

84.1. - Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato applicato (art. 110, quinto comma, O.G.).

84.2. - Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente (art. 97, quarto comma, O.G.).

84.3. - Di uno stesso collegio possono far parte un magistrato applicato ed uno supplente.

84.4. - Di uno stesso collegio possono far parte più **magistrati coassegnati**, ovvero un magistrato applicato ed uno o più coassegnati, oppure un supplente ed uno o più magistrati coassegnati.

### ***Capo XIII***

#### ***Supplenze: disciplina specifica.***

85. - *Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti.*

85.1. - Possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza di magistrati mancanti o impediti:

a) i magistrati professionali, con l'osservanza delle direttive concernenti i requisiti per l'espletamento delle funzioni monocratiche e di g.i.p./g.u.p.;

b) i magistrati professionali con qualifica inferiore a magistrato di tribunale soltanto qualora non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore;

c) i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari. **Conformemente a quanto previsto nel paragrafo 60**, i giudici onorari di tribunale possono essere destinati a supplire quelli professionali nelle funzioni collegiali soltanto in via eccezionale, sempre che sia impossibile provvedere altrimenti. **In tal caso**, le ragioni che non permettono di destinare in supplenza un magistrato professionale devono essere espressamente indicate nel provvedimento di supplenza.

*86. - Indicazione tabellare dei supplenti. Ordine delle supplenze.*

86.1. - Le proposte tabellari devono indicare specificamente i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza con riferimento a quelli dell'ufficio che dovessero eventualmente mancare o essere temporaneamente impediti nell'esercizio delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato.

86.2. - La direttiva del comma che precede riguarda anche i magistrati onorari indicati nei paragrafi 59 e 60, i quali devono essere inseriti nelle tabelle con l'indicazione dell'espletamento dei compiti di supplenza.

86.3. - Le supplenze devono essere disposte secondo il seguente ordine:

a) alla mancanza ed all'impedimento temporaneo deve porsi rimedio mediante la supplenza interna, provvedendo, per le funzioni monocratiche, mediante magistrati onorari e, soltanto qualora ciò non sia possibile, mediante magistrati professionali;

b) alla supplenza infradistrettuale è possibile fare ricorso soltanto qualora la mancanza o l'impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni;

c) la supplenza di durata superiore a sessanta giorni va disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante l'assegnazione congiunta;

d) la supplenza esterna, disciplinata dal paragrafo 96, può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante quella interna.

*87. - Presupposti della supplenza.*

87.1. - La supplenza può essere disposta in tutti i casi nei quali un magistrato è temporaneamente assente ed impedito, allo scopo di evitare l'interruzione delle funzioni e permettere il compimento degli atti e dell'attività che egli avrebbe dovuto compiere.

87.2. - Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale estremo provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell'Ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti dell'applicazione e della supplenza. Il provvedimento che stabilisca il congelamento del ruolo dovrà dar conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

*88. - Modalità di realizzazione della supplenza. Competenza a disporre la supplenza.*

88.1. - La supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nelle tabelle ovvero a norme di legge determina il subentro *ope legis* del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito.

88.2. - La supplenza, al di fuori dei casi previsti dal comma che precede, è disposta con **specifico e motivato provvedimento**, e **comporta** l'adozione del procedimento di variazione tabellare soltanto nel caso previsto dal comma che segue, ovvero qualora, in concomitanza con l'attuazione della supplenza o anche per effetto di essa, **si renda opportuna** l'adozione di modifica delle tabelle o dei turni di servizio.

88.3. - La supplenza di durata superiore a trenta giorni deve essere adottata con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'art. 7-bis, secondo comma O.G., e delle direttive della presente circolare, eventualmente mediante provvedimenti urgenti ed immediatamente esecutivi.

88.4. - Il potere di disporre la supplenza interna spetta al dirigente dell'ufficio.

88.5. - Il potere di disporre la supplenza regolamentata dai paragrafi 94 e 96 spetta ai capi di Corte ed ai procuratori generali.

*89. - Requisiti del provvedimento di supplenza.*

89.1. - Le proposte di tabelle devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente.

89.2. - Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e deve espressamente indicare: il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell'assenza e/o dell'impedimento; le ragioni della scelta del magistrato, anche con riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio ed alle esigenze

eccezionali che non permettano l'osservanza dei criteri fissati nei paragrafi 84 e 85; il termine di durata della sostituzione, nell'osservanza delle direttive fissate nel paragrafo 91; le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza *part-time*, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito.

89.3. - Nell'adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure *part time*, i compiti connessi al proprio ufficio.

90. - *Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio Giudiziario.*

90.1. - L'adozione del provvedimento non richiede il consenso del magistrato designato quale supplente.

90.2. - Qualora non esistano ragioni di urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro eventuale consenso, segnalando eventualmente i titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che **potrebbero rendere opportuna la loro designazione**. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione.

90.3. - Nella scelta del supplente - **ove questa non avvenga** automaticamente in base alle indicazioni tabellari - deve essere privilegiata l'identificazione tra i magistrati che **svolgono analoghe funzioni** e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito.

90.4.- Il provvedimento di supplenza, con le eventuali osservazioni dell'interessato, deve essere trasmesso al Consiglio giudiziario, il quale deve esprimere parere motivato, nell'osservanza delle direttive fissate nel paragrafo 8.

91. - *Durata della supplenza.*

91.1. - La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi.

91.2. - Il provvedimento di supplenza deve indicare il termine della sostituzione, sia pure con riferimento alle singole udienze per le quali viene designato il supplente o con l'indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito.

91.3. - Il provvedimento di supplenza che si preveda di durata superiore a trenta giorni va adottato all'esito del procedimento di variazione tabellare di cui al paragrafo 11, fatta salva l'ammissibilità dell'emanazione del decreto di urgenza immediatamente esecutivo, ai sensi del paragrafo 12.

92. - *Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio Superiore della Magistratura.*

92.1. - Il provvedimento di supplenza, al di fuori dei casi nei quali costituisce mera esecuzione delle direttive della tabella, corredato delle eventuali osservazioni dei magistrati interessati, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario per il parere e, quindi, per l'approvazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, nell'osservanza del procedimento regolato dal paragrafo 12.

93. - *Compiti del supplente.*

93.1. - Il magistrato destinato in supplenza è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito e partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni ad esso assegnate.

93.2. - Nel caso della supplenza *part time*, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il supplente svolge i compiti del magistrato sostituito adempie ad esigenze meramente organizzative e non definiscono la legittimazione del supplente, che esiste per tutti gli atti che rientrano nella sfera del magistrato sostituito, per la durata della supplenza.

93.3. - Il supplente prende il posto di un magistrato previsto nelle tabelle o nei turni di servizio.

*94. - Supplenza infradistrettuale.*

94.1. - La supplenza infradistrettuale permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale.

94.2. - La supplenza infradistrettuale è disciplinata dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle direttive contenute nel presente capo, in quanto compatibili con quelle del presente paragrafo.

94.3. - La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l'impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi per più di sette giorni.

94.4. - Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della "medesima competenza", stabilito per l'assegnazione congiunta.

94.5. - Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con criteri di automatismo, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

94.6. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dai **presidenti di Corte d'appello** e dai procuratori generali, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.

94.7. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale, se non costituisce mera attuazione della previsione tabellare, deve essere adeguatamente motivato ed indicare espressamente: le ragioni dell'identificazione del supplente, in considerazione delle esigenze di funzionalità degli uffici interessati dalla sostituzione, con particolare riferimento alla natura ed entità dei carichi di lavoro.

94.8. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura nell'osservanza delle direttive del capo II.

*95. - Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive.*

95.1. - Il Presidente della Corte di Appello mancante o impedito è sostituito dal Presidente di sezione più anziano nella qualifica, ove non diversamente designato nelle tabelle dell'ufficio.

95.2. - Il Presidente della sezione di Corte di Appello mancante o impedito è sostituito dal più anziano dei magistrati che compongono la sezione.

95.3. - Il magistrato destinato a sostituire il Presidente del tribunale è identificato in applicazione delle direttive del paragrafo 32.6. La designazione avvenuta in applicazione del paragrafo 32.6 è efficace anche nel caso di cessazione del Presidente titolare dall'esercizio delle funzioni dirigenziali, fino alla approvazione delle nuove tabelle e riguarda l'esercizio anche delle funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell'ufficio.

95.4. - Il Presidente di sezione del tribunale mancante o impedito è sostituito dal più anziano dei magistrati che compongono la sezione.

95.5. - La supplenza dei dirigenti negli uffici requirenti deve essere disposta in applicazione dell'art. 109 O.G.

*96. - Supplenza esterna per la Corte d'Appello.*

96.1. - Nelle corti di Appello, qualora manchi o sia impedito uno dei consiglieri, il Presidente della Corte, quando non può provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli un Presidente di sezione di uno dei tribunali compresi nel distretto, salvo che non provveda ai sensi del paragrafo 96.

96.2. - La supplenza esterna può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere con quella interna. La scelta del supplente deve essere effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere riguardo alle esigenze organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato.

96.3. - Il Presidente della Corte di Appello deve acquisire il parere preventivo del dirigente dell'ufficio nel quale opera il supplente. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato ed indicare specificamente: le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti; il parere del dirigente dell'ufficio di cui fa parte il supplente; i criteri e le ragioni indicati nel comma che precede.

97. - *Supplenza ex art.2 d.lgs.lgt. 3 maggio 1945 n. 232.*

97.1. - Nei casi nei quali sorge l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle corti, secondo le rispettive attribuzioni - ex art. 2 d.lgs.lgt. n. 232 del 1945, vigente per effetto dell'art.1 legge n. 190 del 1951 - possono provvedere alla supplenza con magistrati appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto, anche se assegnati ad uffici di grado diverso da quello di destinazione.

97.2. - Il provvedimento deve essere congruamente motivato e deve indicare espressamente: i casi di "improvvisa e urgente necessità" che lo giustificano; l'impossibilità di provvedere altrimenti.

98. - *Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati.*

98.1. - L'istituto della supplenza riguarda anche i componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti designati ad esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede (come, ad esempio, i componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'Appello per i minorenni), che possono essere sostituiti da altri componenti privati, sempre che esistano identici requisiti di qualificazione professionale e non sussistano situazioni di incompatibilità.

#### **Capo XIV** **Applicazioni: disciplina specifica.**

99. - *Magistrati che possono essere destinati in applicazione.*

99.1. - **Salvo quanto precisato al paragrafo 104.3 per le applicazioni extradistrettuali**, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio compresi gli uditori con funzioni. Per lo svolgimento di funzioni, anche direttive, di magistrato di Corte di Appello, possono essere applicati unicamente i magistrati di tribunale.

99.2. - I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione ad uffici diversi a quelli presso i quali svolgono le loro funzioni.

100. - *Presupposti e tipi di applicazione.*

100.1. - L'applicazione può essere disposta, indipendentemente dalla integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio degli uffici di destinazione sono imprescindibili e prevalenti.

100.2. - L'applicazione può essere infradistrettuale o extradistrettuale, secondo che il magistrato destinato in applicazione faccia o meno parte di un ufficio compreso nello stesso distretto dell'ufficio di destinazione.

100.3. - L'applicazione infradistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l'impossibilità di provvedere mediante l'assegnazione congiunta prevista dal paragrafo 82. L'applicazione extradistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l'impossibilità di soddisfare la relativa esigenza mediante **supplenze o** applicazioni endodistrettuali.

101. - *Applicazione e variazione tabellare.*

101.1.- L'applicazione implica, di regola, una variazione tabellare e, se del caso, una variazione dei turni d'udienza o di servizio, nonché, eventualmente, anche una variazione tabellare relativa all'ufficio di provenienza.

101.2. - L'applicazione può comportare il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare e, se è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza del magistrato applicato.

102. - *Competenza a disporre l'applicazione.*

102.1. - L'applicazione extradistrettuale è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del Ministero della giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.

102.2. - L'applicazione infradistrettuale è disposta dal Presidente della Corte di Appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero.

103. - *Requisiti del provvedimento di applicazione.*

103.1. - Il provvedimento di applicazione, adottato con decreto, deve essere congruamente motivato.

103.2. - Il decreto di applicazione deve espressamente indicare: le esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la ponderazione delle esigenze dell'ufficio di provenienza e di destinazione; l'impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse dall'applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all'assegnazione congiunta; la prestazione del consenso da parte dell'applicato nei casi di applicazioni extradistrettuali; la durata dell'applicazione, nell'osservanza delle direttive del paragrafo 106, se essa è disposta *part time* o a tempo pieno. Nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere le indicazioni stabilite nel paragrafo 93.2.

103.3. - Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell'ufficio di provenienza e di destinazione.

104. - *Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione. Parere del Consiglio giudiziario.*

104.1. - L'applicazione non richiede il consenso del magistrato nei casi di applicazione infradistrettuale, di durata non superiore a sei mesi.

104.2. - Le proposte di tabelle devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di applicazione, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri: a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso, sempre che risultino rispettate le ulteriori direttive fissate nella presente circolare; b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno dell'ufficio del distretto che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell'organico, del grado di copertura dei diversi uffici, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni; c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano gli stessi compiti che sono chiamati a svolgere presso l'ufficio di destinazione, in base all'ordine inverso di anzianità.

104.3. - Per le applicazioni extradistrettuali il Consiglio provvederà all'individuazione del magistrato **tenendo conto delle specifiche circolari in materia e dei criteri ribaditi, da ultimo, con la risoluzione 20 giugno 2001.**

104.4. - Qualora non esistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro eventuale consenso, segnalando **eventuali** titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che **renderebbero non opportuna la loro designazione**. L'applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, **da indicare** espressamente **nel provvedimento di applicazione**, non impongano una differente soluzione.

104.5. - Il Consiglio giudiziario, sentito il magistrato interessato e tutti quelli che hanno eventualmente dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, esprime parere motivato, con espresso riferimento all'osservanza dei criteri stabiliti nella presente circolare.

105. - *Trasmissione del provvedimento di applicazione al Consiglio Superiore della Magistratura.*

105.1. - Il provvedimento di applicazione infradistrettuale, unitamente al verbale di immissione in possesso, al parere del Consiglio giudiziario e alla documentazione indicata nel paragrafo 103, deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura.

105.2. - Il provvedimento di applicazione è oggetto di controllo da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che può approvarlo, eventualmente anche soltanto in parte, ovvero annullarlo. In quest'ultimo caso, potrà essere adottato un nuovo provvedimento, emendato dei vizi rilevati dal Consiglio, soggetto anch'esso a controllo.

*106. - Durata delle applicazioni.*

106.1. - L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, essa può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.

106.2. - La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale.

*107. - Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e part time.*

107.1. - L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidono con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.

107.2. - L'applicazione, se è disposta a tempo pieno, determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.

107.3. - L'applicazione, se è disposta *part time*, comporta che il magistrato applicato è titolare della capacità di esercitare le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione. Nell'applicazione *part time*, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici adempie ad esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione, che - per la durata dell'applicazione - esiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni.

107.4. - Nel caso in cui supplente non prende il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi alle necessarie variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato, secondo le direttive del capo II.

*108. - Applicazione dei magistrati della D.N.A. e della D.D.A.*

108.1. - Le applicazioni dei magistrati della D.N.A. e della D.D.A. restano disciplinate dall'Ordinamento Giudiziario (art. 110 bis) e dalla circolare 18.6.1998 del Consiglio Superiore della Magistratura.

## **Capo XV**

### ***Applicazioni e supplenze: situazioni particolari.***

*109. - Magistrati assegnati alla Corte di Assise.*

109.1. - La disciplina generale delle applicazioni e supplenze si applica anche alle Corti di assise.

109.2. - L'applicazione alla Corte di assise determina l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie e richiede di regola una variazione tabellare.

109.3. - Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza di un applicato e di un supplente.

*110. - Uffici di sorveglianza.*

110.1. - Alla supplenza ed all'applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.

110.2. - Esclusivamente nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità della direttiva contenuta nel comma che precede, il Presidente della Corte d'Appello, su richiesta del Presidente del tribunale di sorveglianza, può destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, all'opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso.

110.3. - La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in applicazione dell'art. 70, quinto comma, legge n. 354 del 1975.

**110.4. - I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad**

**altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.**

*111. - Uffici minorili.*

111.1. - I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio (art. 3, d.lgs. n.272 del 1989).

111.2. - Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che precede, disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle direttive stabilite nei paragrafi che precedono, deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia alle "imprescindibili esigenze di servizio", sia all'impossibilità di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari.

*112. - Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro.*

112.1. - I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.

*113. - Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano.*

113.1. - Ai sensi dell'art.37 del d.p.r. 26 luglio 1976, n.752, alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il Presidente della Corte di Appello di Trento o il Procuratore Generale presso la competente Corte di Appello di Trento possono provvedere con le necessarie applicazioni - di durata non superiore ad un anno - con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

#### **Capo XVI**

**114. - Direttive transitorie: è abrogato**

#### **Capo XVII**

##### **Sostituzioni di circolari precedenti**

115. - Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibili, contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle, tabelle infradistrettuali, applicazioni e supplenze.